

COMUNE DI TROPEA

AREA N. 3 -APPALTI PUBBLICI E LAVORI
-TRIBUTI -SERVIZI INFORMATICI (*gestione 2021*)



REGOLAMENTO di
UTENZA E CONDIZIONI DI FORNITURA
del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 77 del 07.12.2021

INDICE:

NORME COMUNI	5
Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	5
Art. 2 – Definizioni	5
Art. 3 – Gestione delle attività relative al Servizio Idrico Integrato e procedure di allacciamento	9
Art. 4 – Preventivo	11
Art. 5 – Oneri per le attività relative alla fornitura e ai servizi	12
Art. 6 – Estensione di nuove reti acquedottistiche e fognarie a servizio di edifici esistenti.	12
Art. 7 – Nuove urbanizzazioni	13
Art. 8 – Prescrizioni e divieti	14
Art. 9 – Manutenzione degli allacciamenti	15
Art. 10 – Rotture agli impianti pubblici causate da terzi	16
REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO	17
Art. 11 – Oggetto e natura dell'erogazione di acqua potabile	17
Art. 12 – Intestatario del contratto	17
Art. 13 – Modalità contrattuali, spese di registro, subentro, voltura, riattivazione, spostamento presa, variazione della ragione sociale della persona giuridica	18
Art. 14 – Durata del contratto, alienazione dell'immobile, abbandono dell'immobile e divieto di subforniture	20
Art.15 – Cessazione dell'erogazione, risoluzione anticipata del contratto	20
Art. 16 – Erogazioni provvisorie	21
Art. 17 – Modalità di somministrazione, numero di prese, utenze condominiali e raggruppate	21
Art. 18 – Dimensione della presa e modifiche.	22
Art. 19 – Opere di prolungamento e potenziamento rete, proprietà degli impianti, verifiche e manutenzioni.	22
Art. 20 – Impianti interni, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione.	23
Art. 21 – Obblighi dell'Utente - fughe accidentali.	23
Art. 22 – Ispezioni e verifiche.	24
Art. 23 – Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità.	24
Art. 24 – Pagamenti, ritardo nei pagamenti e sollecito bonario.	25
Art. 25 – Procedura di costituzione in mora	25
Art. 26 – Rateizzazione dei pagamenti ordinari	27

<i>Art. 27– Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora e di importi relativi ad annualità pregresse</i>	<i>28</i>
<i>Art. 28 – Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento</i>	<i>28</i>
<i>Art. 29 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 30 –Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 31 – Riattivazione della fornitura.</i>	<i>30</i>
<i>Art. 32 – Tipologie di Utenza.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 33 –Articolazione tariffaria</i>	<i>31</i>
<i>Art. 34 – Accessibilità al misuratore.</i>	<i>32</i>
<i>Art. 35 – Manutenzione del misuratore.....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 36 – Fatturazione.....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 37 – Accertamento dei consumi e verifica del misuratore.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 38 – Periodo di riferimento della fattura - Periodicità di fatturazione.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 39 – Rettifiche di fatturazione – Reclami sulla fattura.....</i>	<i>35</i>
<i>Art. 40 – Fontanelle.</i>	<i>36</i>
<i>Art. 41 – Posizionamento idranti.....</i>	<i>36</i>
<i>Art. 42 – Uso degli idranti. Impianti antincendio.</i>	<i>36</i>
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	37
<i>Art. 43 – Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura-Classificazione degli scarichi</i>	<i>37</i>
<i>Art. 44 – Ammissibilità degli scarichi.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 45 – Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura</i>	<i>37</i>
<i>Art. 46 – Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura</i>	<i>38</i>
<i>Art. 47 – Prescrizioni particolari per gli scarichi</i>	<i>38</i>
<i>Art. 48 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione – scarichi di acque reflue industriali.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 49 – Modificazioni degli scarichi industriali</i>	<i>40</i>
<i>Art. 50 – Scarichi di sostanze pericolose</i>	<i>40</i>
<i>Art. 51 – Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 52 – Divieto di diluizione degli scarichi</i>	<i>41</i>
<i>Art. 53 – Acque meteoriche.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 54 – Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.....</i>	<i>42</i>
<i>Art. 55 – Sversamenti accidentali</i>	<i>42</i>
<i>Art. 56 – Scarichi vietati.....</i>	<i>43</i>
<i>Art. 57–Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura</i>	<i>44</i>

<i>Art. 58 – Separazione degli scarichi</i>	44
<i>Art. 59 – Modalità tecniche di allacciamento - Prescrizioni generali</i>	44
<i>Art. 60 – Allacciamento alla pubblica fognatura</i>	45
<i>Art. 61 – Norme particolari per l’allacciamento alla pubblica fognatura</i>	45
<i>Art. 62 – Pozzetto di consegna delle acque di scarico</i>	45
<i>Art. 63 – Scarichi provvisori</i>	46
<i>Art. 64 – Scarichi posti a quota inferiore della sede stradale</i>	46
<i>Art. 65 – Impianti di pretrattamento</i>	47
<i>Art. 66 – Controllo degli scarichi</i>	47
<i>Art. 67 – Modalità di controllo degli scarichi industriali</i>	48
<i>Art. 68 – Punti di controllo - Installazione di strumenti di misura e controllo</i>	48
<i>Art. 69 – Approvvigionamento idrico autonomo e obbligo di installazione del misuratore Controllo delle portate scaricate in fognatura</i>	49
<i>Art. 70 – Applicazione della tariffa</i>	50
<i>Art. 71 – Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull’impianto interno dell’Utente – Fatturazione degli importi di fognatura e depurazione</i>	50
NORME FINALI	51
<i>Art. 72 – Adeguamento delle forniture esistenti e sanzioni e penali per l’inadempimento</i>	51
<i>Art. 73 - Cause di sospensione della fornitura</i>	51
<i>Art. 74 - Diniego della fornitura</i>	52
<i>Art. 75 – Sistema Sanzionatorio e penalità</i>	52
<i>Art. 76 – Reclami</i>	53
<i>Art. 77 – Disposizioni finali</i>	53
<i>Art. 78 – Validità del presente Regolamento</i>	54

NORME COMUNI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'erogazione dei servizi di acquedotto e di raccolta collettamento e depurazione dei reflui, che recapitano nelle pubbliche fognature, nel territorio di competenza del **Comune di Tropea** nel rispetto della vigente legislazione in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alle determinazioni fornite dall'Autorità Idrica della Calabria (A.I.C.) individuata con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 183 del 12/06/2015 quale Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato nonché delle norme di legge relative alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

2. In particolare, sono oggetto del presente regolamento:

- le norme generali di erogazione del servizio di acquedotto;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso dell'acqua potabile;
- le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
- il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
- il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico, e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;
- la gestione amministrativa del servizio ed il relativo sistema sanzionatorio.

3. Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

4. L'obiettivo del presente Regolamento è quello di favorire l'esercizio ed il corretto utilizzo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione da parte degli utenti in relazione agli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legge nonché del rispetto degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.

Art. 2 – Definizioni

1. Si fa riferimento, in particolare, alle definizioni indicate nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità (ARERA) 655 del 23 dicembre 2015, inerente alla regolazione della qualità contrattuale del servizio e allegato A della deliberazione 311 del 16 luglio 2019.

- **accettazione del preventivo** è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
- **acquedotto** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
- **allacciamento idrico** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto;
- **allacciamento fognario** è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura privata, alla pubblica fognatura;

- **atti autorizzativi** sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l'esecuzione della prestazione da parte del Comune, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente;
- **attivazione della fornitura** è l'avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura);
- **autolettura** è la modalità di rilevazione da parte dell'Utente finale, con conseguente comunicazione al Comune del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **bocca antincendio** è da intendersi ogni idrante, ogni gruppo di attacco motopompa, ogni gruppo di comando di impianti a pioggia, ogni settore ad ugelli, ogni saracinesca di settore e qualsivoglia dispositivo atto a permettere l'utilizzazione dell'acqua per l'intervento in caso d'incendio;
- **bonus sociale idrico** introdotto dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, che ha fissato in 50 litri/abitante/giorno il quantitativo minimo vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, è un'agevolazione stabilita da ARERA per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale.
- **Carta dei servizi** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Comune del SII;
- **cessazione** è la disattivazione del servizio al punto di consegna o punto di scarico con sigillatura o rimozione del misuratore con contestuale chiusura del contratto;
- **Comune** è il **Comune di Tropea** che gestisce in economia il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono
- **consumo medio annuo** determinato secondo quanto stabilito dall'apposita deliberazione dell'Autorità sul sistema di misura (delibera 218 del 5 maggio 2016)
- **contratto di fornitura** del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, è l'atto stipulato fra l'Utente finale e il Comune del servizio;
- **data di invio** è:
 - per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell'inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Comune;
 - per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del Comune o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
 - per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **data di ricevimento** è:
 - per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell'inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del Comune;
 - per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
 - per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- **dati di qualità** sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all'Autorità nonché i dati di Qualità Tecnica previsti con Deliberazione ARERA 917/17;
- **depurazione** è l'insieme degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
- **disagio economico sociale** la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, comma 9bis del

decreto-legge 185/08;

- **disattivazione della fornitura** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, con la contestuale rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale;
- **D.P.C.M. 13 ottobre 2016** è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato";
- **Ente di governo dell'ambito (EGA)** è l'Autorità Idrica della Calabria (A.I.C.) la struttura individuata dalla Regione Calabria per ciascun ambito territoriale ottimale, alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche, ai sensi di quanto previsto all'articolo 147 comma 1 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **fascia agevolata** (o fascia di consumo annuo agevolato) come definita dal soggetto competente in coerenza con l'articolo 5 del TICSII, indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente;
- **fognatura** è l'insieme delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori finalizzate al recapito in un impianto di depurazione.
- **fognatura nera** è la rete fognaria destinata a canalizzare unicamente le acque reflue domestiche e/o industriali;
- **fognatura mista** è la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue domestiche e/o acque reflue industriali e/o acque meteoriche (comprese le acque di prima pioggia);
- **fognatura separata** è la rete fognaria costituita da due condotte, una, la fognatura bianca, che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra, la fognatura nera, che canalizza le acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- **Gestore** è il Comune di Tropea che gestisce in economia il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono;
- **giorno feriale** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e sabato inclusi;
- **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- **impianto interno** è il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore, questo escluso, agli apparecchi utilizzatori;
- **indennizzo automatico** è l'importo riconosciuto all'Utente finale nel caso in cui il Comune non rispetti lo standard specifico di qualità;
- **lavoro semplice** è la prestazione di lavoro che riguarda l'esecuzione a regola d'arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l'ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti;
- **lavoro complesso** è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell'Utente finale, non riconducibile alla tipologia di lavoro semplice;
- **lettura** è la rilevazione effettiva da parte del Comune del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **limitazione della fornitura** è la limitazione del flusso di acqua erogata al punto di consegna nei casi di morosità, garantendo il quantitativo essenziale di acqua per le utenze domestiche residenti;
- **livello o standard generale di qualità** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
- **livello o standard specifico di qualità** è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al singolo Utente finale;
- **misuratore** è il dispositivo, normalmente, posto al punto di consegna dell'Utente finale atto alla

misura dei volumi consegnati o scaricati;

- **misuratore accessibile** è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Comune ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore, è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica (Delibera ARERA 218/16 Art. 7);
- **misuratore non accessibile** è il misuratore per cui l'accesso da parte del Comune è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna o di altra persona da questi incaricata (Delibera ARERA 218/16 Art. 7);
- **morosità dell'utente finale (o morosità)** è l'inadempimento dell'obbligazione di pagamento degli importi dovuti dall'utente finale al Comune in base al relativo contratto di fornitura;
- **operatore** è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell'Utente finale che contatta il Comune relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII;
- **portata** è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell'unità di tempo;
- **prestazione** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal Comune;
- **punto di consegna dell'acquedotto** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'Utente finale. Sul punto di consegna è, di norma, installato il misuratore dei volumi;
- **punto presa stradale** è il punto in cui è posizionato, laddove presente, il rubinetto di separazione idraulica tra la tubazione stradale e l'allaccio d'utenza;
- **punto di scarico della fognatura** è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'Utente finale, di norma mediante pozzetto di consegna;
- **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitate/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitate/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **quota fissa di accesso al servizio** è la quota fissa che l'utente deve corrispondere indipendentemente dai consumi. Si applica per ogni unità immobiliare, anche se non abitata.
- **reclamo scritto** è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Comune, anche per via telematica, con la quale l'Utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l'Utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra Comune e Utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione;
- **reclamo per la fatturazione di importi anomali** è il reclamo che riguarda i documenti di fatturazione che contabilizzano importi di ammontare pari o superiore a quelli per i quali l'utente finale ha diritto alla rateizzazione;
- **riattivazione** è il ripristino dell'erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura, alla sospensione o alla limitazione della stessa;
- **richiesta scritta di informazioni** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Comune, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito;
- **richiesta scritta di rettifica di fatturazione** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al Comune, anche per via telematica, con la quale un Utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII;
- **RQSII** è il Testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Deliberazione 655/15 ARERA);
- **SII** (servizio idrico integrato) è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- **sospensione del servizio** è l'interruzione dell'erogazione del servizio al punto di consegna, senza la

rimozione del misuratore e la risoluzione del rapporto contrattuale, effettuata dal Comune;

- **sportello fisico** è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Comune, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
- **subentro** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
- **TIBSI** è il Testo integrato delle modalità applicative del Bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (Deliberazione 897/17 ARERA)
- **TICSI** è il Testo Integrato dei Corrispettivi dei Servizi idrici recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti (Deliberazione 665/17 ARERA)
- **tariffa agevolata** è il corrispettivo da applicare ai consumi ricompresi nella fascia agevolata, per gli utenti domestici residenti, al fine di assicurare a tali utenti il quantitativo essenziale di acqua alla tariffa più bassa prevista nella struttura tariffaria;
- **tempo per l'ottenimento degli atti autorizzativi** è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell'atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del Comune, di ricevimento dell'atto perfezionatosi per ultimo;
- **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **utente diretto** l'utente finale titolare di una fornitura;
- **utente indiretto** è l'utente che utilizza il servizio all'interno di un'unità immobiliare il cui contratto è intestato a condominio o utenza plurima;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **utente finale disalimentabile** è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il Comune del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;
- **utente finale non disalimentabile** è l'utente finale, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura definito dal TICSI.
- **voltura** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

Art. 3 – Gestione delle attività relative al Servizio Idrico Integrato e procedure di allacciamento

1. La gestione delle procedure relative alla fornitura dei Servizi Idrico, Depurazione e Fognatura è affidata all'Area n. 3 --APPALTI PUBBLICI E LAVORI --TRIBUTI --SERVIZI INFORMATICI presso cui è incardinato l'Ufficio Servizio Idrico Integrato che cura gli adempimenti di seguito indicati:

- a. Attività relative alle procedure di allacciamento, cessazione, voltura, subentro, trasformazione e sospensione della fornitura per morosità o per altre cause nonché tutte le attività connesse alla fornitura del servizio idrico, fognatura e depurazione;
- b. Attività di riscossione dei diritti, delle penali e oneri connessi alle attività di cui al precedente punto a.
- c. Installazione, spostamento e rimozione dei Misuratori Idrometrici e relativa sigillatura;
- d. Rilevamento periodico dei consumi idrici avvalendosi di proprio personale o del supporto di ditte esterne;

2. La gestione della procedura di riscossione dei canoni relativi al Servizio Idrico Integrato è affidata all'Area n. 3 --APPALTI PUBBLICI E LAVORI --TRIBUTI --SERVIZI INFORMATICI, che cura i seguenti adempimenti:

- a. Predisposizione delle liste di carico per ciascun esercizio finanziario e delle liste suppletive;
- b. Attività di riscossione del Canone sia direttamente o con affidamento all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, degli interessi di mora e eventuali oneri di sistema fatturati agli utenti;
- c. Trasmissione dei dati relativi alle fatture elettroniche emesse all'Agenzia delle Entrate;
- d. Avvio della procedura di costituzione in mora degli utenti morosi;
- e. Attività di riscossione coattiva per gli utenti inadempienti;
- f. avvio delle procedure di sospensione e/o disalimentazione del servizio, in applicazione delle disposizioni vigenti nei confronti degli utenti morosi;

3. La richiesta di allacciamento o di modifiche dell'allacciamento esistente presuppone che l'Utente sia in possesso delle autorizzazioni a norma di legge relative all'immobile per cui si chiede l'allacciamento, e deve essere presentata secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

4. La richiesta di allacciamento è considerata documento di integrazione contrattuale ad un eventuale rapporto già esistente e costituisce parte integrante del contratto relativo al Servizio Idrico Integrato.

5. Per gli Utenti già con contratto attivo relativo ad un solo servizio, laddove si pervenga all'allacciamento anche del servizio mancante, il Comune provvede ad una integrazione contrattuale tra il servizio di acquedotto ed il servizio di fognatura e/o depurazione.

6. Il Comune effettuerà, di norma, i lavori di allacciamento in sede stradale su proprietà pubblica. Qualora la rete pubblica sia ubicata in proprietà privata i lavori di allacciamento saranno sempre eseguiti dal Comune, con oneri a carico dell'Utente, ma sarà a carico dell'Utente l'ottenimento della servitù di passaggio.

7. CASI PARTICOLARI E SPECIFICI:

- a) Nel caso di utenze di qualsiasi genere, che oltre all'acquedotto, prelevino acque da altri acquedotti privati o da sorgenti, pozzi o altre captazioni, occorre comunicare al Comune di Tropea, i relativi dati di concessione ai sensi R.D. 11.12.1993 n. 1775 rilasciata dalla Regione Calabria, nonché matricola e letture bimestrali del misuratore di detti prelievi extra acquedotto pubblico. La comunicazione al Comune di Tropea, deve avvenire entro e non oltre 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Comune ricevuta la comunicazione contenente i suddetti dati, concessioni ed atti, al fine di apportare le necessarie modifiche alla emissione delle liste di carico, attiverà, se necessarie, le dovute verifiche tecniche ed amministrative, anche con l'ausilio di imprese specializzate. La mancata comunicazione comporta l'applicazione, per ciascun anno, della penale indicata nell'allegato A al presente regolamento nonché la fatturazione di un consumo forfettario determinato con le modalità indicate all'art. 37.
- b) Per le utenze di qualsiasi genere collegate all'acquedotto Comunale di Tropea, dotate di regolare autorizzazione o atto equipollente, relative ad immobili ubicati presso Comuni o territori limitrofi, occorre dotare gli stessi collettamenti di idoneo misuratore elettronico, con costo a carico dell'utente privato. Il misuratore va collocato in idonea cassetta accessibile al personale comunale di verifica con manutenzione a carico dell'utenza allacciata. L'adeguamento con comunicazione al Comune di Tropea, deve avvenire entro e non oltre 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Comune ricevuta la comunicazione contenente i suddetti dati, concessioni ed atti, al fine di apportare le necessarie modifiche alla emissione delle liste di carico, attiverà, se necessarie, le dovute verifiche tecniche ed amministrative, anche con l'ausilio di imprese specializzate. La mancata installazione del misuratore comporta

l'applicazione, per ciascun anno, della penale indicata nell'allegato A al presente regolamento nonché la fatturazione di un consumo forfettario determinato con le modalità indicate all'art. 37.

- c) Per le utenze di qualsiasi genere collegate alla rete fognaria Comunale di Tropea, dotate di regolare autorizzazione o atto equipollente, relative ad immobili ubicati presso Comuni o territori limitrofi, occorre dotare gli stessi collettamenti di idoneo misuratore elettronico di portata, sia a caduta che per sollevamento, con costo a carico dell'utente privato. L'adeguamento con comunicazione al Comune di Tropea, deve avvenire entro e non oltre 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Comune ricevuta la comunicazione contenente i suddetti dati, concessioni ed atti, al fine di apportare le necessarie modifiche alla emissione delle liste di carico, attiverà, se necessarie, le dovute verifiche tecniche ed amministrative, anche con l'ausilio di imprese specializzate. La mancata installazione del misuratore comporta l'applicazione, per ciascun anno, della penale indicata nell'allegato A al presente regolamento nonché la fatturazione di un consumo forfettario determinato con le modalità indicate all'art. 37.
- d) Per scarichi di utenze di qualsiasi genere che non confluiscano in pubblica fognatura, occorre dimostrare con idonea documentazione che lo scarico sia autorizzato ai sensi della normativa vigente e ai sensi del TUE Ambiente Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii., in particolare anche per la modalità di verifica e smaltimento dei rifiuti. Lo scarico deve essere comunque dotato di misuratore o altro sistema di misurazione per la determinazione dei consumi effettivi da fatturare. La comunicazione al Comune di Tropea, deve avvenire entro e non oltre 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Comune ricevuta la comunicazione contenente i suddetti dati, concessioni ed atti, al fine di apportare le necessarie modifiche alla emissione del ruolo, attiverà, se necessarie, le dovute verifiche tecniche ed amministrative, anche con l'ausilio di imprese specializzate. La mancata comunicazione nonché la mancata installazione del misuratore comporta l'applicazione, per ciascun anno, delle penali indicate nell'allegato A al presente regolamento nonché la fatturazione di un consumo forfettario determinato con le modalità indicate all'art. 37.

Art. 4 – Preventivo

1. A seguito della richiesta di nuovo allacciamento, di modifiche di allacciamento esistente e di ogni altra prestazione che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico dell'Utente, il Comune, se richiesto dall'utente, provvede a redigere apposito preventivo.
2. La richiesta di preventivo può essere presentata dall'Utente finale compilando il modulo "richiesta preventivo" e trasmettendolo al Comune tramite uno dei canali messi a disposizione dal Comune: posta, posta elettronica, sportello fisico, sito *internet ove tale ultimo servizio sia attivo*.
3. Il preventivo deve contenere:
 - a) i dati identificativi del richiedente;
 - b) il codice Utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
 - c) la data di ricevimento da parte del Comune della richiesta di preventivo del richiedente;
 - d) la data di invio del preventivo al richiedente;
 - e) la tipologia d'uso;
 - f) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal RQSII, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'Utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
 - g) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento d'utenza;
 - h) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che

eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;

i) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;

j) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;

k) la durata di validità del preventivo;

l) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del Comune nel caso di lavori complessi;

m) l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta.

4. I tempi per l'emissione del preventivo sono riportati nella Carta del Servizio. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo può essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata. Il preventivo contiene apposito modulo di accettazione e le modalità di pagamento dei costi di allacciamento. Il preventivo ha validità sei mesi.

5. Il Comune provvede ad effettuare la prestazione preventivata previa accettazione del preventivo da parte dell'Utente finale, con la contestuale firma del contratto di fornitura nel caso di richiesta di allacciamento. I lavori saranno eseguiti nei tempi della Carta del Servizio.

Art. 5 – Oneri per le attività relative alla fornitura e ai servizi

1. Gli oneri per le attività relative alla fornitura e ai servizi sono quelli di cui all'allegato A al presente Regolamento e comprendono tutti i costi, comprese le spese per la stesura del preventivo e di sopralluogo che sono comunque dovute anche se l'Utente non procede all'allacciamento.

2. Gli oneri relativi alla richiesta di nuovo allacciamento, di modifiche di allacciamento esistente e di ogni altra prestazione prevista dal presente regolamento (voltura, subentro, cessazione, sospensione, trasformazione dell'utenza, spostamento e sostituzione del misuratore) dovranno essere corrisposti dall'Utente prima dell'esecuzione della prestazione richiesta e dell'eventuale sopralluogo e saranno scomutate nel preventivo in quanto comprese nel costo complessivo indicato nell'Allegato A.

Art. 6 – Estensione di nuove reti acquedottistiche e fognarie a servizio di edifici esistenti.

1. Per le erogazioni idriche per le quali occorra la costruzione di apposita condotta pubblica (oltre i 5 m previsti per la presa) e/o potenziamento della rete esistente, il Comune realizza l'intervento e l'Utente è tenuto a contribuire, sulla spesa da sostenersi e valutata a preventivo sulla base di costi correnti di mano d'opera, noli e materiali (utilizzando il prezzario regionale), nella seguente misura:

✓erogazioni ad uso domestico:

a. 50% per lunghezza di nuova posa fino a 100 m. e per la parte di potenziamento rete;

b. 70% per la parte eccedente i 100 m;

✓erogazioni ad uso non domestico: 100%.

2. Gli scarichi di tipo domestico o assimilato al domestico, se canalizzabili entro 100 m, sono obbligati ad allacciarsi alla pubblica fognatura.

3. Per gli allacciamenti per cui occorre la costruzione di apposita condotta fognaria pubblica (oltre i 5 m previsti per l'allacciamento) il Comune può, in relazione ad un pubblico interesse di estensione della rete fognaria pubblica ed in alternativa all'allacciamento privato, realizzare l'intervento con contribuzione dell'Utente sulla spesa da sostenersi e valutata a preventivo sulla base di costi correnti di mano d'opera,

noli e materiali (utilizzando il prezzario regionale), nella seguente misura:

✓ erogazioni ad uso domestico:

- a. 50% per lunghezza di nuova condotta fognaria fino a 100 m.;
- b. 70% per la parte eccedente i 100 m;

✓ erogazioni ad uso non domestico: 100%.

4. Nel caso in cui il Comune ricevesse, entro 5 anni, richiesta di ulteriore allacciamento da parte di utenti che non hanno contribuito alle spese di estensione della rete (sia idrica, sia fognaria) ma che beneficiano di tali lavori, il Comune richiederà a tali utenti una quota, rivalutata secondo l'indice ISTAT, analoga a quella di partecipazione alle spese di estensione della rete sostenuta dagli utenti richiedenti l'estensione medesima.

Art. 7 – Nuove urbanizzazioni

1. Gli interventi di potenziamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria di iniziativa privata, devono essere preventivamente concordati con il Comune.

2. In tal caso, è data facoltà agli interessati, di eseguire direttamente, ed a proprie spese, i lavori insistenti sul suolo pubblico ed aree private non servite dalla rete dell'acquedotto, alle seguenti condizioni:

- a. che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- b. che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico comunale;
- c. che i lavori vengano iniziati solo previa apposita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale;
- d. che vengano assunte dal richiedente tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini antinfortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico, nonché qualsivoglia responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.

3. Ultimati i lavori sarà redatto, a cura dell'Ufficio Tecnico, apposito verbale di conformità e gli impianti saranno muniti di sigillo a cura di personale del Comune. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico comunque realizzati rientreranno nella piena proprietà e disponibilità del Comune

4. Qualora le opere siano realizzate dal Comune, direttamente o tramite i proponenti a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazioni, lo stesso Comune provvederà ad approvare e realizzare i relativi progetti.

5. Le fasi di progettazione, realizzazione e collaudo dovranno essere effettuate con il coinvolgimento del Comune a cui sono poi affidate le opere.

6. Le varianti relative ai progetti sono soggette alla medesima procedura.

7. Nelle zone non servite da rete idrica e per le quali l'Amministrazione Comunale non abbia in corso lavori di ampliamento, e comunque nelle strade non canalizzate, la somministrazione potrà avvenire a condizione che il richiedente corrisponda all'Amministrazione Comunale il corrispettivo fissato dalla stessa per la realizzazione del nuovo tronco di distribuzione oltre alle spese per la derivazione. Le nuove opere restano in gestione all'Amministrazione Comunale che potrà disporre per ulteriori allacciamenti ed estensioni

Art. 8 – Prescrizioni e divieti

- 1.** L'Amministrazione Comunale, pur non avendone l'obbligo, può verificare, in qualsiasi momento, gli impianti e gli apparecchi dell'utente.
- 2.** L'utente è tenuto al controllo autonomo dei suoi impianti ed apparecchi al fine di prevenire o eliminare cause di dispersione o di inquinamento per danni palesi od occulti provocati dagli stessi.
- 3.** L'utente deve tenere un comportamento di collaborazione nell'intero procedimento di distribuzione dell'acqua, in particolare deve osservare i seguenti divieti:
 - a)** è vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al misuratore. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza;
 - b)** è vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, pompe, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee;
 - c)** è vietato impedire o rendere difficile la lettura dei misuratori;
 - d)** è vietato utilizzare la risorsa per usi promiscui;
 - e)** è vietato collegarsi alla rete di distribuzione idrica senza autorizzazione del Comune;
 - f)** è vietato manomettere gli impianti e le attrezzature a corredo del misuratore;
 - g)** è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua per uso umano con apparecchi a cacciata per wc senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante privi di tubi silenziatori; l'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione adduttrice;
 - h)** è vietato creare sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi non compresi nel contratto di fornitura;
 - i)** è vietato cedere o destinare l'acqua ad uso di immobili non compresi nel contratto di fornitura;
 - j)** è vietato manomettere la condotta fino al misuratore compreso;
 - k)** è proibito di adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura;
 - l)** è proibito rimuovere o manomettere i sigilli apposti agli strumenti di misura o manomettere il misuratore stesso, la rete idrica e quant'altro;
 - m)** è proibito prelevare acqua da diramazioni celate o nascoste prive di concessione e/o misuratore e non denunciate al Comune. In tal caso il Comune procederà all'applicazione del massimo della sanzione amministrativa, fatta salva la denuncia penale per furto;
 - n)** qualora l'utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile contaminazione dell'acqua fornita dall'Amministrazione Comunale;
 - o)** è vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle derivazioni;
 - p)** è vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli ordinari impieghi domestici, nonché applicare alla bocca delle fontane cannelle di gomma o di altro materiale equivalente. Il prelievo complessivo con bottiglie, fiaschi e secchi comunque, non può essere superiore a litri 50 per volta. In casi eccezionali e per un periodo limitato potrà essere rilasciata, dall'autorità comunale competente, apposita autorizzazione in deroga;
 - q)** è vietato utilizzare le vasche e le cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate. È fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per

balneazione. Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche sarà passibile di sanzione, fatta salva l'azione penale;

- r) fermo restando la responsabilità dell'utente della conservazione della qualità e della salubrità della risorsa idrica, è vietato collegare alla rete idrica interna pozzi, serbatoi, altre fonti di approvvigionamento senza che il misuratore sia fornito di valvola unidirezionale;
 - s) è vietato prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento stradali, dei giardini pubblici, dei cimiteri etc., nonché dalle bocche per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività;
 - t) è vietato prelevare acqua dalle bocche antincendio pubbliche se non per spegnimento d'incendio, salvo per lavori/manutenzioni realizzati per il Comune previa comunicazione all'Ufficio Tecnico, che in relazione alla fattispecie ed alla effettiva esigenza, provvederà al fine del conteggio dell'acqua utilizzata, all'installazione di un misuratore provvisorio (quest'ultimo a carico del richiedente) ed alla stipula del relativo contratto;
 - u) è vietato realizzare qualsiasi tipo di allacciamento alla rete idrica, o qualsiasi modifica alle canalizzazioni esistenti senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.
4. Chiunque non osserva le disposizioni riportate nel presente articolo è punito con le sanzioni previste dal presente Regolamento e con le penali indicate nell'Allegato A, fatta salva l'azione penale.

Art. 9 – Manutenzione degli allacciamenti

1. Il Comune è responsabile, di norma, della manutenzione degli allacciamenti di acquedotto dalla condotta pubblica sino al confine tra proprietà pubblica e privata mentre sono a carico dell'utente gli interventi in proprietà privata per una lunghezza del tratto fino a ml. 10.
2. Ai fini del suddetto comma sono da considerarsi "proprietà pubblica" anche le strade definite dai Comuni ad uso pubblico con apposito atto.
3. In casi di perdite, oltre i 10 ml., in proprietà privata e sino al misuratore che possano provocare disservizio all'impianto pubblico e sprechi di acqua l'Utente deve intervenire, tramite suoi tecnici immediatamente. In caso di inerzia dell'Utente, il Comune potrà chiudere la presa.
4. Per gli allacciamenti esistenti di fognatura, la riparazione del tratto di condotta, in proprietà pubblica, fino al punto di immissione nel collettore principale è di competenza del Comune. Si applica quanto previsto al precedente comma 1. Gli interventi di spurgo dell'allacciamento sono a carico dell'utente così come i collettori privati che raccolgono più scarichi di acque nere e/o miste di un singolo fabbricato, per poi convogliarle, attraverso l'allacciamento, alla pubblica fognatura.
5. Gli allacciamenti esistenti dovranno essere modificati ed adeguati a quanto previsto nel presente regolamento in caso di interventi di rifacimento degli impianti. Laddove sia il Comune ad operare la sostituzione della rete pubblica si farà carico anche del rifacimento (normalizzazione) degli allacciamenti sino al punto di consegna (pozzetto di alloggiamento misuratore per il sistema idrico – pozzetto di consegna fognatura); l'utente sarà in tal caso tenuto a sostenere gli eventuali costi relativi alle modifiche che si dovessero rendere necessarie sugli impianti privati.
6. E', altresì, a carico del Comune il rifacimento presa nei casi di riattivazione di una presa esistente, per cui sia stata disattivata la fornitura su richiesta dell'Utente o per morosità nel caso di nuovo Utente diverso dal precedente. Nel caso di Utente moroso si richiama l'art. 24 e si procederà alla riattivazione della fornitura anche senza l'adeguamento della presa.
7. Laddove l'Utente operi una ristrutturazione dell'edificio dovrà altresì provvedere a contattare il

Comune affinché si possa operare la normalizzazione dell'allacciamento, con oneri a carico dell'Utente per quanto concerne il pozzetto e gli impianti in proprietà privata, sia di acquedotto, sia di fognatura. Sono a carico dell'utente eventuali richieste di spostamento della presa.

Art. 10 – Rotture agli impianti pubblici causate da terzi

1. Qualora imprese e/o privati, durante l'esecuzione di lavori o laddove pongano in essere azioni che causino delle rotture o danneggiamenti agli impianti pubblici relativi al servizio idrico integrato saranno a questi addebitati i seguenti oneri:

- ✓ diritto di chiamata pari ad euro 150,00;
- ✓ costo d'intervento di riparazione degli impianti del servizio idrico integrato in relazione all'entità dei lavori da eseguire;
- ✓ rimborso danni per interruzione del servizio valutato in base all'importanza della condotta danneggiata, al periodo di interruzione ed alle dimensioni dell'utenza servita;
- ✓ eventuali danni provocati a terzi dalla rottura per i quali il Comune fosse chiamato a rispondere.

Nel caso di lavori che comportino scavi che vadano ad interferire con la rete idrica e fognaria, il terzo ha, oltre all'obbligo di cui sopra, anche l'onere di sostituire a prescindere tutte le tubazioni in ferro o similari che vengono scoperte. Ciò in quanto la rete nel centro storico e zone similari, anche a causa della sua vetustà, viene sempre compromessa dalle operazioni di rinterro e carico stradale, con rotture postume al ripristino e non più imputabili alle suddette operazioni di scavo. La sostituzione delle tubazioni e gli innesti di raccordo alle parti esistenti non interessate, va assolutamente eseguita con materiali idonei, verifica di tenuta idraulica ed a perfetta regola d'arte.

REGOLAMENTO DI ACQUEDOTTO

Art. 11 – Oggetto e natura dell'erogazione di acqua potabile

1. Il Comune eroga acqua potabile col sistema a misuratore.
2. L'erogazione può essere di tipo ordinario o provvisorio ed è accordata nel rispetto dell'osservanza delle condizioni del presente Regolamento.
3. Le concessioni di erogazione d'acqua potabile sono normalmente accordate per i soli usi domestici propriamente detti. Pertanto, il Comune può vietarne l'uso per altre finalità (industriali, irrigazioni di orti e giardini, piscine natatorie private non dotate di impianto di trattamento e riutilizzo dell'acqua usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, etc) per giustificati motivi tecnici.
4. Le richieste di allacciamento uso cantiere ricadono nella tipologia usi diversi. Al termine dei lavori, il titolare del contratto uso cantiere, dovrà richiedere la voltura in base all'utilizzo dello stabile, oppure richiederne la cessazione.

Art. 12 – Intestatario del contratto

1. Il contratto di erogazione dell'acqua potabile è stipulato con l'Utente finale entrante che presenti idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi di legge.¹ Nei casi in cui l'Utente non sia proprietario dell'unità immobiliare deve produrre il nullaosta scritto del proprietario. Il contratto deve riportare l'ubicazione, cioè Via e numero civico, dell'unità immobiliare oltre ai dati catastali e la destinazione d'uso dell'immobile.
2. L'intestatario del contratto indica al Comune il domicilio presso cui indirizzare le fatture e ogni comunicazione relativa o comunque connessa al contratto di Utenza, eventualmente anche presso soggetto diverso dall'intestatario stesso in questo caso manlevando il Comune da ogni responsabilità circa la mancata conoscenza del contenuto di detti documenti.
3. L'intestatario del contratto deve coincidere con l'effettivo utilizzatore dell'unità immobiliare interessata ed è l'unico titolato a gestire il rapporto contrattuale con il Comune per tutto quanto attiene all'erogazione del servizio idrico integrato.
4. L'intestatario del contratto è tenuto, entro un mese, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato A, a comunicare al Comune la variazione di ogni e qualunque dato che lo riguardi o comunque relativo o connesso all'immobile servito dall'Utenza, rispetto a quelli dichiarati all'atto della stipula del contratto di somministrazione. Decorso tale termine, le richieste di variazione produrranno effetto ai fini contrattuali solo a decorrere dalla data di comunicazione. È altresì tenuto a comunicare al Comune ogni informazione comunque utile ai fini della corretta esecuzione del contratto stesso.
5. Stante i doveri di comunicazione dell'Intestatario del contratto, di cui sopra, il Comune ha facoltà di procedere in qualsiasi momento al controllo dei dati contrattuali afferenti all'Utenza. Nel caso in cui il Comune riscontrasse difformità di dati, rispetto a quelli dichiarati dall'Utente e comunque in suo possesso, tali da incidere sulla corretta esecuzione del contratto (e quindi per es. relativi a identità dell'Intestatario del contratto; morte; variazione societaria; modifica del diritto di proprietà possesso o detenzione dell'immobile servito; domicilio eletto; altro), potrà procedere a convocare l'Intestatario del

¹ L'articolo 5 d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 prevede che“(…) gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. (...)”

contratto presso i propri uffici per effettuare accertamenti e regolarizzazioni del contratto tramite raccomandata a.r. Decorsi trenta giorni dal ricevimento di detta raccomandata, nel caso in cui l'Utente non si sia presentato presso gli sportelli del Comune, ovvero nel caso in cui la raccomandata non sia stata nemmeno ritirata, il Comune ha facoltà di procedere alla disattivazione del servizio e dopo ulteriori trenta giorni alla cessazione del contratto.

6. Al fine di garantire che la variazione dell'intestazione del contratto non avvenga con fini elusivi nel caso in cui l'utente uscente risulti moroso il Comune non effettuerà la voltura o subentro nel caso in cui accerti che la richiesta venga avanzata da un soggetto che di fatto già occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato un punto di consegna oggetto di disattivazione per morosità o comunque intestato ad utente moroso, fino al pagamento delle somme da questi dovute. In ogni caso il soggetto che richiede la voltura deve allegare idonea documentazione che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare.

Art. 13 – Modalità contrattuali, spese di registro, subentro, voltura, riattivazione, spostamento presa, variazione della ragione sociale della persona giuridica

1. Per ogni singola erogazione è stipulata una scrittura privata, firmata dall'Utente, o dal suo legale rappresentante, e dal legale rappresentante del Comune, o suo delegato, redatta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia d'imposta di bollo in un solo originale che rimane presso il Comune, di cui una copia conforme all'originale viene rilasciata all'utente sottoscrittore.

2. Il soggetto richiedente la fornitura, anche in caso di voltura o subentro, deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative, dell'importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (quali cauzioni e oneri di istruttoria) oltre il bollo indicati nell'Allegato A.

3. Chi subentra nell'unità immobiliare, in cui esista già in funzione una presa, deve sottoscrivere una voltura del contratto di somministrazione entro 30 gg, provvedendo al pagamento di quanto indicato al comma 2. Al momento della richiesta di voltura, il nuovo Utente deve comunicare al Comune la autolettura del misuratore, corredata da fotografia del misuratore, che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall'Utente uscente, il Comune deve provvedere ad effettuare una lettura di verifica entro quindici (15) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo Utente finale.

4. I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell'utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo Utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.

5. Nel caso in cui l'utente titolare di un punto di fornitura limitato/sospeso/disattivato per morosità faccia richiesta di attivazione di un nuovo punto di fornitura, il Comune ha facoltà di non procedere all'esecuzione della prestazione richiesta fino al pagamento della fattura non saldata sul primo punto di fornitura.

6. Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità (subentro per morosità), ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Comune ha facoltà di:

- a) richiedere all'Utente finale entrante una autocertificazione ai sensi di legge, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;

- b) non procedere all'esecuzione della voltura/subentro fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Comune medesimo accerti che l'Utente finale entrante occupava a qualunque titolo (es. appartenenza al medesimo nucleo familiare del precedente utente) l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto. L'Utente è tenuto a pagare i consumi, anche retroattivi al contratto, dalla data di occupazione dell'immobile.
7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il Comune eserciti le facoltà ivi indicate, il tempo di esecuzione del subentro decorre dalla data di ricevimento da parte del Comune:
- della documentazione di cui alla lettera a) del sopracitato comma;
 - dell'attestazione di avvenuto pagamento delle somme dovute, nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma. Il pagamento può essere comunicato al Comune tramite i canali di contatto disponibili al pubblico, con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, posta o tramite lo sportello per il ricevimento del pubblico. Il Comune può in ogni caso richiedere all'utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.
8. In caso di locazione di un immobile, il proprietario che non intenda intestare la fornitura all'inquilino e, quindi, ne intenda conservare l'utenza, sarà personalmente obbligato in solido e, in caso di morosità dell'inquilino, è tenuto al pagamento del canone per il consumo dell'acqua risultante dal misuratore. In caso di mancato pagamento entro il termine di scadenza della rata l'Ufficio inviterà il proprietario e l'inquilino obbligato in solido a regolarizzare la posizione. In caso di revoca della concessione, l'allaccio dell'acqua potrà essere concesso all'utente debitore, anche se richiesto per un diverso immobile o/e da un diverso soggetto con lo stesso convivente, solo dopo la regolarizzazione della precedente situazione debitoria e dietro nuovo pagamento del diritto di allaccio. Parimenti l'allaccio dell'acqua all'immobile oggetto del debito, anche se richiesto da diverso utente, potrà essere concesso dopo la regolarizzazione della precedente situazione debitoria.
9. In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore:
- presenta apposita domanda, entro 60 giorni dal decesso, su un modulo standard predisposto dal Comune, scaricabile dal sito *internet* o disponibile presso gli Uffici del Comune, allegando la documentazione indicata nel modulo;
 - all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Comune;
 - ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
 - assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura. In tale caso il Comune:
 - ✓ provvede ad eseguire la voltura nei tempi indicati dalla Carta dei Servizi;
 - ✓ invia al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
 - Qualora l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare non chieda, entro 60 giorni dal decesso, la voltura o la cessazione dell'utenza, è facoltà del Comune effettuare la voltura d'ufficio nei confronti dell'erede o del soggetto residente nell'unità immobiliare. In alternativa, il Comune potrà procedere alla sospensione della somministrazione.
10. Nel caso di voltura a seguito di decesso dell'intestatario le spese di voltura sono a carico del Comune ad eccezione del bollo. Tale disposizione si applica unicamente nel caso in cui il nuovo intestatario assuma la residenza entro 60 gg.
11. Per ogni spostamento di presa o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente l'Utente deve corrispondere gli oneri della nuova presa/demolizione della presa esistente.
12. Qualora, dopo la stipula del contratto ed in corso del medesimo, l'Utente (in caso si tratti di impresa individuale o societaria) comunichi al Comune per iscritto, con adeguata e valida documentazione, la variazione della propria ragione sociale, la nuova intestazione potrà essere acquisita d'ufficio dal Comune

a tutti gli effetti anche se tale variazione non sarà stata fatta risultare con regolare voltura del contratto firmata dall'Utente. Il Comune potrà provvedere ad inoltrare all'Utente copia del contratto con la nuova intestazione acquisita per la sottoscrizione dello stesso. Questa procedura non potrà applicarsi in caso di subentro di altro soggetto giuridico: ciò comporterà sempre la stipulazione di un nuovo contratto.

13. La riclassificazione delle tipologie d'utenza operata per intervenute disposizioni normative, dell'Autorità e dell'Ente d'Ambito deve essere comunicata all'Utente e comporta variazione contrattuale.

Art. 14 – Durata del contratto, alienazione dell'immobile, abbandono dell'immobile e divieto di subforniture

1. Il contratto è stipulato a tempo indeterminato salvo disdetta scritta, fatta eccezione per le erogazioni provvisorie.
2. L'alienazione dell'immobile non comporta l'automatico trasferimento del contratto di fornitura al compratore. L'alienante, titolare del contratto di utenza, può avvalersi dell'istituto della disdetta per interrompere il rapporto contrattuale ed in tal caso si dimostra l'avvenuta alienazione attraverso la produzione dell'atto di vendita. L'alienante può anche avvalersi della voltura contrattuale, ove il subentrante si impegna a subentrare nell'utenza attraverso la sottoscrizione del contratto di fornitura.
3. In caso in cui l'utente abbandoni l'immobile, che conduce in affitto, senza rescissione del contratto di fornitura e si rendesse irreperibile, il Comune provvederà al blocco o rimozione del misuratore avvertendo il proprietario dell'immobile della situazione di morosità venutasi a creare, ed invitandolo a corrispondere le somme dovute. In tal caso un nuovo contratto e riallacciamento del misuratore non potrà avvenire prima di aver adempiuto al pagamento dei consumi precedenti e rimborso spese sostenute dall'Ente, fino alla concorrenza delle somme dovute dall'utente per nuovi allacciamenti alla rete idrica comunale.
4. È fatto divieto a chiunque di effettuare sub-forniture nei confronti di terzi.

Art.15 – Cessazione dell'erogazione, risoluzione anticipata del contratto

1. La cessazione della fornitura può essere richiesta dall'Utente finale compilando il modulo disponibile presso lo sportello aperto al pubblico o scaricabile dal sito del Comune.
2. La disattivazione, che avviene a seguito di richiesta di cessazione del servizio, comporta la sospensione dell'erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico, la rimozione del misuratore e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione indispensabile ai fini dell'emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale. Nella fattura di chiusura del rapporto contrattuale l'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura coinciderà con il giorno di esecuzione della voltura o della disattivazione della fornitura nel rispetto dei tempi indicati nella Carta dei Servizi.
3. Qualora l'Utente finale richieda la disattivazione della fornitura a decorrere da una data successiva a quella della richiesta, la data di ricevimento da parte del Comune della richiesta di disattivazione della fornitura coincide convenzionalmente con il primo giorno lavorativo precedente la data posticipata indicata dal richiedente.
4. Nei casi in cui il misuratore sia posizionato in un luogo non accessibile al Comune, l'Utente finale deve garantirvi l'accesso alle medesime condizioni previste per la verifica del misuratore, di cui al successivo Articolo 34.
5. Nel caso di disdetta comunicata, in forma scritta, dall'Utente–locatario questi dovrà altresì darne

comunicazione alla proprietà, sollevando il Comune da ogni responsabilità derivante dall'eventuale sospensione, improvvisa e senza preavviso, del servizio.

6. Con la fattura di chiusura il Comune provvede a conguagliare i consumi.

Art. 16 – Erogazioni provvisorie

1. Per erogazioni provvisorie s'intendono gli allacciamenti per utenze occasionali e temporanee direttamente connesse ad eventi e manifestazioni di piazza, cantieri mobili stradali, cantieri temporanei, circhi e attività di giostrai, luna park, ecc...

2. Le modalità e le prescrizioni relative alle erogazioni ordinarie vigono anche per le erogazioni provvisorie, le quali, inoltre, sono subordinate alle condizioni dei commi seguenti.

3. La durata, da computarsi a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi.

4. Per le erogazioni provvisorie, senza misuratore, direttamente da punti di attingimento sulla rete, per lavori stradali, carico di autobotti, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc., il quantitativo minimo contrattuale garantito dall'Utente, da pagarsi anche se non consumato, è stabilito in ragione di un metro cubo al giorno con un minimo di 30 mc.

5. Le erogazioni provvisorie a misuratore sono effettuate in base ad un quantitativo mensile preventivamente dichiarato in multipli di 30 mc, da pagare, anche se non consumato, in via anticipata unitamente alla quota di tariffa relativa a fognatura e depurazione, per quanto dovuta. L'eventuale maggior consumo accertato è pagato posticipatamente. Nessuno sconto si pratica in caso di consumo inferiore alla quantità dichiarata, che è da considerare come minimo garantito separatamente per ogni mese.

6. Gli utenti pagheranno anticipatamente le spese d'intervento e di allacciamento, oltre al consumo forfettizzato dell'acqua e saranno soggetti al versamento di una cauzione, pari al corrispettivo del quantitativo minimo contrattuale, che verrà rimborsata a termine dell'attingimento dopo la rimozione dell'attacco previo accertamento dell'integrità delle installazioni del Comune e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Nel caso di erogazioni provvisorie a misuratore, il pagamento del consumo, posticipatamente alla rimozione dell'apparecchio, dovrà avvenire prima del rimborso della cauzione.

7. Il prezzo dell'acqua e la quota fissa di accesso al servizio sono quelli della tariffa in vigore.

Art. 17 – Modalità di somministrazione, numero di prese, utenze condominiali e raggruppate

1. L'Utente di una presa non può servirsi di essa, senza autorizzazione del Comune, per altri stabili o per altri locali diversi da quelli per cui la presa è stata concessa, anche se di sua proprietà.

2. La somministrazione dell'acqua ad uno stabile è fatta, di norma, mediante una sola presa con separazione tecnica e contrattuale di ogni singola unità immobiliare.

3. Qualora per particolari condizioni tecniche non è possibile installare distinti misuratori per singola unità immobiliare, ciascun condomino è obbligato comunque a sottoscrivere con il Comune un contratto di fornitura del Servizio Idrico Integrato.

4. Per le utenze di tipo **“dettagliato” o condominiali** censite e/o attive alla data di approvazione del presente regolamento, **per le quali esiste un solo misuratore relativo a più unità immobiliari collegate, si fissa in 180 giorni dalla entrata in vigore, il termine per adeguare tecnicamente le utenze in modo che ogni utenza abbia un solo misuratore autonomo.** Laddove questa operazione non sia possibile è ammesso, su **espresa** richiesta del rappresentante legale e/o amministratore del

condominio, l'emissione di un'unica fattura, **intestata al condominio** con l'applicazione di tante quote fisse per le unità immobiliari costituenti il condominio e l'applicazione della quota variabile in base ai consumi generali.

5. Tale forma derogatoria è ammessa fintanto che l'impedimento tecnico della suddivisione non consenta l'installazione dei singoli misuratori.

6. Per i casi indicati al precedente punto 4, ogni Cliente ha facoltà di collocare a sua cura e spese un proprio misuratore privato al fine di una migliore suddivisione delle rispettive quote di competenza, in relazione ai consumi rilevati dal misuratore generale o in adempimento a disposizioni normative. Il Comune non provvede alla lettura dei consumi riportati dal misuratore privato. Il Comune non riconosce come vincolanti nei suoi confronti le letture effettuate sul misuratore privato e pertanto nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Cliente in caso di differenze, anche significative, tra i consumi rilevati dai misuratori privati.

7. Nei casi di utenze condominiali che sottendono unità immobiliari con tipologie di utenze sia domestiche che non domestiche e comunque in qualsiasi caso di promiscuità di usi ricadente sul misuratore generale, sono applicate all'Utenza le tariffe e gli scaglioni di consumo riferite alla modalità d'uso prevalente attribuibile al misuratore generale. In tali casi il Comune ha comunque la facoltà di obbligare i soli Utenti non domestici alla installazione di singoli misuratori con garanzia di accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro fatturazione. In difetto di ottemperanza di tale prescrizione, è facoltà del Comune applicare sull'intero consumo registrato dal misuratore generale la tariffa più onerosa relativa all'uso non domestico riferita alle tipologie di utenze non domestiche presenti oltre all'applicazione della quota fissa per ciascun singolo condomino a cui corrisponde ogni distinta unità immobiliare.

Art. 18 – Dimensione della presa e modifiche.

1. Spetta al Comune:

- a) stabilire, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e dei misuratori, in relazione al consumo massimo orario e massimo trimestrale richiesto dall'Utente o consentito dal Comune stesso;
- b) scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento dei misuratori;
- c) determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità dell'erogazione.

2. Qualora, durante l'effettivo esercizio della presa, il Comune ritenga necessario l'adeguamento della presa/ misuratore in relazione a variazioni di consumi e portata, esso può procedere, per una corretta erogazione del servizio, alla sostituzione della presa/misuratore con altro tipo di diametro o tipo diverso a spese dell'Utente. L'Utente è tenuto a realizzare i necessari adeguamenti del proprio impianto interno.

Art. 19 – Opere di prolungamento e potenziamento rete, proprietà degli impianti, verifiche e manutenzioni.

1. Tutte le opere di prolungamento o potenziamento della rete e delle condotte stradali, di costruzione delle condutture di presa, i rubinetti ed i materiali, necessari per la derivazione dalle condotte stradali e per l'adduzione dell'acqua sino al limite di proprietà, sono eseguite, provviste e mantenute dal Comune a fronte del pagamento delle somme determinate dall'art. 6. Dette opere rimangono in ogni caso di proprietà esclusiva dell'impianto acquedottistico pubblico, anche se l'Utente ha pagato il costo della presa ed il contributo per la posa della condotta od il potenziamento d'impianto.

2. Ogni intervento sugli impianti pubblici, comprese le verifiche, manovre, manutenzioni e riparazioni

occorrenti a tali opere ed agli apparecchi di misura spettano esclusivamente al Comune e sono vietate agli Utenti ed a terzi senza autorizzazione preventiva del Comune.

Le inosservanze potranno dar luogo a:

- ✓ l'obbligo di pagamento di una somma, a titolo di penale, pari al costo di mc 1.000 di acqua alla tariffa base di acquedotto, fatto salvo il pagamento del maggior danno subito;
- ✓ la denuncia alle Autorità competenti ove se ne ravvisassero gli estremi;
- ✓ la possibile interruzione dell'erogazione del servizio per sanare le illecite manomissioni.

Art. 20 – Impianti interni, dispositivi di sezionamento, impianti di autoclave, modalità di connessione.

1. Gli impianti (condotte di distribuzione e relativi apparecchi) all'interno degli stabili e la loro manutenzione sono eseguiti a cura e spese e sotto la responsabilità dell'Utente, in conformità alle vigenti leggi e normative. Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere condizioni e cautele opportune nell'interesse del servizio.

2. La rete interna deve essere realizzata in modo tale da impedire che si verifichi un qualsiasi riflusso nelle condutture del Comune dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute umana possa venire a contatto con l'acqua potabile.

3. È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapore, acqua calda o non potabile o commista a sostanze estranee o d'altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento.

4. In particolare, si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate. Inoltre, tale serbatoio dovrà essere equipaggiato con un dispositivo automatico atto a salvaguardare gli impianti dell'Utente in caso di interruzione del flusso dell'acquedotto.

5. Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, il Comune, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri utenti, potrà imporne l'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso, entro il termine di 3 mesi, di applicare al punto di consegna della fornitura opportuni dispositivi a tutela della rete pubblica, restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare all'Utente.+

Art. 21 – Obblighi dell'Utente - fughe accidentali.

1. L'Utente deve provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché il misuratore e gli altri apparecchi siano preservati dalla manomissione e da guasti. Egli è responsabile dei danni che avvenissero per qualsiasi causa; in tal caso è tenuto a rimborsare le spese per le riparazioni occorrenti ed eventualmente per la sostituzione. Si richiamano, altresì, gli obblighi dell'Utente previsti nell'art. 9.

2. L'Utente dovrà provvedere a adottare, nella stagione invernale, adeguati provvedimenti affinché il gelo non provochi danni al misuratore ed agli altri apparecchi.

3. L'Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle

proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. Il Comune non assume alcun obbligo in merito al fatto di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo, pur cercando, per quanto possibile, di segnalare all'Utente tali anomalie. Gli utenti con minorazione visiva oppure in condizioni di handicap grave, riconosciuto ai sensi di legge, non in condizioni di effettuare il controllo delle misurazioni dei misuratori non sono da ritenersi responsabili dei consumi dovuti a dispersioni d'acqua causate da guasti.

4. Qualora l'Utente abbia un consumo superiore al triplo del consumo medio annuo ed almeno superiore a 350 mc/anno, con entrambi i fattori da rapportare al periodo di fatturazione, e dimostri, con la presentazione di idonea documentazione fiscale dell'idraulico, o con dichiarazione personale dell'Utente, sostitutiva dell'atto di notorietà, che specifichi la rottura e l'intervento di riparazione nonché le motivazioni dell'avvenuto intervento, fatti salvi i casi di incuria manifesta, la determinazione dell'importo della fattura, o delle fatture se si riscontra che la perdita ha dato effetti su due fatture, è determinato computandolo alle seguenti tariffe:

- ✓utenze domestiche residenti – prima fascia dopo agevolata;
- ✓per tutte le altre tipologie di utenza con articolazione a fasce – prima fascia;
- ✓per le tipologie di utenza con fascia unica – riduzione dell'importo relativo al servizio acquedotto del 30%; per il volume superiore, al consumo storico. Per la determinazione degli importi di fognatura e depurazione si richiama l'art. 64.

Tale sconto potrà essere fatto valere dall'Utente una sola volta ogni cinque anni. Per particolari situazioni il Comune potrà applicare all'Utente condizioni più favorevoli. Il Comune si riserva di verificare attraverso sopralluogo la veridicità delle dichiarazioni.

5. Il Comune non può mai essere ritenuto responsabile dei danni di qualunque natura che possono essere arrecati da fuoriuscite di acqua nell'impianto interno a partire dal limite tra proprietà pubblica e privata.

Art. 22 – Ispezioni e verifiche.

1. Il Comune ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all'ispezione ed alla lettura dei misuratori e, nel caso di particolari situazioni che possano pregiudicare la qualità dell'acqua distribuita all'utenza, alla verifica degli impianti interni, per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura, previa contestazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Senza pregiudizio di ogni azione civile o penale spettante al Comune e non esclusa l'azione di risoluzione del contratto, qualsiasi azione dell'Utente o di chiunque diretta a procurargli un indebito godimento di acqua, dà diritto al Comune di sospendere il servizio fino a che l'Utente abbia corrisposto quanto dovuto per acqua consumata, spese, danni e simili oltre al pagamento di una somma a titolo di penale pari al costo di mc 1.000 di acqua alla tariffa base di acquedotto.

Art. 23 – Interruzioni dell'erogazione, diminuzioni di pressione, impurità.

1. Il Comune è responsabile della corretta erogazione del servizio. Non può essergli imputata alcuna responsabilità in caso di situazioni e/o guasti non prevedibili ed eccezionali che causino eventuali interruzioni di deflusso o diminuzioni di pressione, fatto salvo quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

2. Il Comune si assume l'obbligo di preavvisare, con i tempi indicati nella Carta dei Servizi, l'Utente in ogni caso di disfunzione del servizio salvo quando le cause si manifestino in modo imprevedibile o manchi il tempo materiale per effettuare il preavviso.

3. L'acqua erogata dal Comune risponde ai criteri di qualità fissati dalle normative vigenti per le acque destinate al consumo umano. Il Comune non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata da apparecchiature od impianti interni dell'Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall'Utente medesimo.

Art. 24 – Pagamenti, ritardo nei pagamenti e sollecito bonario.

1. Il pagamento delle somme dovute al Comune deve essere effettuato dall'Utente, entro le scadenze indicate sulle fatture, secondo le modalità previste dal Comune.

2. Il termine per il pagamento della fattura è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa. Il pagamento della fattura, qualora avvenga nei termini di scadenza e presso i soggetti o con le modalità indicate dal Comune, libera l'Utente finale dai propri obblighi. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della fattura, ovvero nella ricezione della comunicazione dell'avvenuto pagamento, non possono essere in nessun caso imputati all'Utente finale.

3. In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il Comune può inviare all'utente medesimo – salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione – un primo sollecito bonario di pagamento, anche mediante posta elettronica certificata, nel quale devono essere almeno riportati:

a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e l'importo totale da saldare;

b) il termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il Comune potrà avviare la procedura di costituzione in mora di cui al successivo Articolo 25, evidenziando:

i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata;

ii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;

c) le modalità, di cui al successivo Articolo 25, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;

d) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;

e) i recapiti del Comune ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato in quanto la/e fattura/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero in quanto è stata richiesta al Comune medesimo rateizzazione del pagamento;

f) indicazione dei costi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura attivabili in relazione alla tipologia d'Utenza;

g) indicazione della tipologia d'Utenza che risulta dalla banca dati.

Il sollecito di pagamento può essere inviato all'utente finale unicamente nelle forme e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Art. 25 – Procedura di costituzione in mora

1. In caso di morosità dell'utente finale il Comune può avviare le procedure per la costituzione in mora, con le modalità di cui al presente articolo, solo dopo aver inviato all'utente il sollecito di pagamento di cui al precedente articolo 24.

2. Ove ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 156 del d.lgs 152/06, il Comune è il referente dell'utente finale ai fini dell'attivazione delle procedure di costituzione in mora di cui al presente articolo.

3. La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il Comune non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali.

4. Fermi restando gli obblighi di risposta motivata ai reclami scritti, la disposizione di cui al precedente

comma 3 non si applica nei seguenti casi:

- a) l'importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro;
- b) il reclamo sia stato inviato dall'utente finale oltre i dieci (10) giorni solari successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo. L'utente finale non deve subire alcun pregiudizio derivante da eventuali ritardi nella postalizzazione o consegna della medesima fattura da parte del vettore.

5. La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal Comune all'utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata e deve riportare i seguenti contenuti minimi essenziali:

- a) il riferimento alla/e fattura/e non pagata/e e l'importo oggetto di costituzione in mora;
- b) il riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- c) il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
 - i. la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
 - ii. se la data di cui al precedente punto i. corrisponde alla data di emissione o alla data di invio della raccomandata o alla data di invio tramite posta elettronica certificata della comunicazione di costituzione in mora;
 - iii. le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati;
- d) la data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
- e) la possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità individuate al successivo Articolo 27;
- f) le modalità di cui al successivo Articolo 28, con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- g) le modalità e le tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:
 - i. i termini per concordare con il Comune medesimo – qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile – data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;
 - ii. la necessità di far pervenire al Comune una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni all'uopo necessarie);
- h) il bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- i) i casi, di cui alla Carta del Servizio, nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
- j) i recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora intrapresa dal Comune:
 - i. è infondata in quanto la/e fattura/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato, ovvero è stato inviato al medesimo Comune un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3;
 - ii. è parzialmente errata in quanto l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile;
- k) indicazione dei costi di limitazione, sospensione, disattivazione, ripristino e riattivazione della fornitura attivabili in relazione alla tipologia d'Utenza;
- l) indicazione della tipologia d'Utenza che risulta dalla banca dati.

6. Il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, salvo non abbia già avanzato richiesta di rateizzazione, non può essere inferiore a:

- a) venti (20) giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;
- b) qualora il Comune non sia in grado di documentare la data di spedizione, venticinque (25) giorni solari calcolati a partire dall'emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora;

- c) quindici (15) giorni solari se calcolato a partire dalla data di riceitura di avvenuta consegna della posta elettronica certificata contenente la comunicazione di costituzione in mora.
7. Nel caso in cui il termine ultimo sia calcolato a partire dalla data di emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora, il Comune è tenuto a consegnare la raccomandata medesima al vettore postale entro cinque (5) giorni solari calcolati a partire dall'emissione.
8. Il Comune può richiedere agli utenti diversi dagli utenti non disalimentabili di cui all'Art. 33.2, in aggiunta agli importi relativi alla/e fattura/e scaduta/e, unicamente:
- a) i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario e della comunicazione di costituzione in mora;
 - b) gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della/e fattura/e, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%).
9. Il Comune può richiedere all'utente finale domestico residente diverso dagli utenti non disalimentabili di cui all'Art. 33.2, in aggiunta agli importi di cui al precedente comma, unicamente il pagamento:
- a) dei costi sostenuti per l'intervento di limitazione, ivi incluso il costo del limitatore;
 - b) dei costi di sospensione/disattivazione della fornitura e dei costi per il ripristino/riattivazione della fornitura in seguito al pagamento delle somme dovute. In nessun caso possono essere addebitate al medesimo utente finale moroso eventuali penali.
10. Il Comune può richiedere all'utente finale diverso sia dal domestico residente e sia dal non disalimentabile, i costi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

Art. 26 – Rateizzazione dei pagamenti ordinari

1. Il Comune è tenuto a garantire all'Utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi dell'80% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi.
2. Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. Qualora sussistano le condizioni di rateizzazione il Comune riconosce all'Utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate mensili non cumulabili, con durata compatibile con la periodicità di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti.
4. Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'Utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Tale indicazione deve essere riportata in fattura.
5. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
6. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al precedente comma 1 sia superata a causa di:
 - a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Comune;
 - b) presenza di elevati conguagli derivanti dall'effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Comune.

7. Il Comune è tenuto ad indicare in fattura il riferimento organizzativo incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.
8. Decorsi i termini di cui al precedente comma 4 il Comune:
- ✓ accetta comunque, per le utenze domestiche residenti, la richiesta di rateizzazione del debito applicando un piano di rientro che preveda il versamento contestuale di un acconto non inferiore al 20,00% dell'importo complessivamente dovuto. Per particolari situazioni il Comune potrà applicare all'Utente condizioni più favorevoli;
 - ✓ ha facoltà di accettare la richiesta di rateizzazione del debito, presentata dalle altre tipologie di utenti, con condizioni del piano di rientro analoghe a quanto indicato per gli utenti domestici residenti.

Art. 27– Modalità per la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora e di importi relativi ad annualità pregresse

1. Il Comune garantisce all'utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e degli importi relativi ad annualità pregresse rispetto alla gestione di competenza.
2. Ai fini della rateizzazione degli importi di cui al presente articolo, si applicano i criteri e le modalità previste dal Regolamento per le Rateizzazioni delle Entrate Comunali Tributarie ed Extra Tributarie Arretrate approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 14 del 19/2/2021, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 70 del 22/11/2021.

Art. 28 – Modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento

1. L'utente finale moroso al quale sia stata notificata la comunicazione di costituzione in mora o al quale, in costanza di mora, sia stata limitata, ovvero sospesa o disattivata la fornitura, può comunicare l'avvenuto pagamento al Comune tramite i canali di contatto disponibili al pubblico con contestuale invio dell'attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, posta, o tramite lo sportello del Comune.
2. La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma, costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. È fatta salva la facoltà del Comune di richiedere all'utente finale l'esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.

Art. 29 – Procedura per la limitazione, la sospensione o la disattivazione della fornitura dell'utente finale moroso disalimentabile

1. La sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale può essere eseguita solo nel caso in cui siano verificate le seguenti condizioni:
 - a) il Comune ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al presente Regolamento;
 - b) siano decorsi i termini di cui al precedente art. 24, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al Comune con le modalità di cui al precedente art. 28 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 27.
2. In aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 1, in caso di morosità delle utenze condominiali,

il Comune, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità:

- a) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi:
 - i) siano effettuati – entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora – in un'unica soluzione;
 - ii) siano pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto;
 - b) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora – entro un (1) mese a far data dall'avvenuto pagamento parziale – non si provveda al saldo dell'importo dovuto.
3. La disattivazione, ovvero la sospensione della fornitura, non può essere eseguita:
- a) qualora l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al Comune, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
 - b) in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
 - c) nei giorni indicati come festivi dal calendario, i giorni del sabato ed i giorni che precedono il sabato od altri giorni festivi.
4. La sospensione, ovvero la disattivazione, della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
5. Qualora nel caso di misuratore non accessibile, non sia tecnicamente possibile procedere alla sospensione/disattivazione della fornitura, il Comune ha facoltà di intervenire mediante la chiusura a livello della presa stradale, purché tale intervento possa essere effettuato senza arrecare danno alle utenze limitrofe.

Art. 30 – Procedura per la limitazione della fornitura dell'utente finale non disalimentabile

1. In caso di morosità dell'utente domestico residente di cui al successivo art. 32.2, il Comune può procedere alla limitazione della fornitura idrica (volta, comunque, ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua) qualora risultino verificate le seguenti condizioni:
 - a. il Comune ha provveduto a costituire in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui al precedente articolo 25;
 - b. siano decorsi i termini per la costituzione in mora, senza che l'utente finale medesimo abbia estinto il debito dandone comunicazione al Comune con le modalità di cui al precedente art. 28 o abbia inoltrato richiesta di rateizzazione di cui al precedente art. 27.
2. In nessun caso il Comune può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura di un utente finale non disalimentabile.
3. La limitazione della fornitura può essere eseguita a partire dal primo giorno lavorativo successivo al termine ultimo, indicato nella costituzione in mora, entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti oggetto di costituzione in mora.
4. La limitazione della fornitura non può essere eseguita:
 - a. qualora decorso il termine di cui al precedente art. 25.6, l'utente finale abbia effettuato il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al Comune, ovvero abbia inoltrato richiesta di rateizzazione;
 - b. in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla somministrazione del SII.

Art. 31 – Riattivazione della fornitura.

1. Il Comune è tenuto al ripristino/riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dell'utente finale a seguito del pagamento da parte di quest'ultimo delle somme dovute.
2. La riattivazione della fornitura limitata/sospesa/disattivata per morosità dell'utente finale dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dal pagamento di quanto dovuto dall'Utente. L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Comune con le modalità di cui all'art. 28.

Art. 32 – Tipologie di Utenza

1. Le tipologie contrattuali sono rimandate all'allegato B del presente Regolamento [tabella aggiornata a seguito TICS].
2. Sono previste le seguenti tipologie di fornitura:

A.Utenze domestiche

- i. **uso domestico residente:** fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
- ii. **uso domestico non residente:** fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo non residenza anagrafica dell'intestatario del contratto, comprese unità immobiliare tenute a disposizione da residenti;
- iii. **uso condominiale:** fornitura effettuata con un unico misuratore destinato a servire due o più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.

B.Utenze non domestiche

- i. **uso industriale:** fornitura destinata ad attività che si svolgono attraverso un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati finalizzato alla produzione di nuovi prodotti, di lavorazione di prodotti usati e di fornitura di servizi all'industria;
- ii. **uso artigianale e commerciale:** fornitura destinata a attività il cui processo produttivo di beni o servizi di tipo artigianale è caratterizzato dall'esercizio prevalente del lavoro da parte del titolare di impresa e fornitura destinata ad attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di servizi di ristoro e somministrazione alimenti nonché strutture ricettive e di offerta di servizi commerciali vari;
- iii. **uso agricolo e zootecnico:** fornitura destinata ad imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, florovivaistiche, frutticole, orticole e cerealicole, nonché forniture destinate all'allevamento di animali;
- iv. **uso pubblico non disalimentabile:** forniture intestate a Enti Pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario a garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (ad esempio polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc...) e forniture per bocche antincendio;
- v. **uso pubblico disalimentabile:** forniture destinate a unità immobiliari che svolgano funzioni di pubblica utilità intestate a Enti pubblici (ad es. Regioni, Città Metropolitane, Comuni, ...) diverse dalle precedenti;
- vi. **altri usi:**
 - ✓ **uso con funzione di utilità pubblica e sociale:** forniture intestate a Enti con

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro quali in via esemplificativa e non esaustiva intestate a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni sportive dilettantistiche, enti iscritti in registri nazionali, regionali, provinciali o locali, enti religiosi civilmente riconosciuti;

- ✓ **uso irriguo e collettivo:** forniture destinate in modo esclusivo per irrigazione di aree permeabili quali parchi, giardini, aree verdi, orti, nonché destinate ad alimentare fontane pubbliche, fontanelle e case dell'acqua;
- ✓ **altri usi – uso diverso:** forniture destinate ad usi diversi dal domestico non ricompresi nelle precedenti categorie, quali ad esempio utenze condominiali per usi comuni e private per usi diversi, utenze uso cantiere, forniture attivate a mezzo di colonnette mobili con misuratore (c.d. “colli di cigno”) e prelievi autorizzati presso punti di fornitura del Comune.

Art. 33 –Articolazione tariffaria

1. Le tariffe sono quelle in vigore per tempo, in quanto approvate dal Comune. Sono deliberate annualmente entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione. Se non deliberate entro il termine di cui sopra, si intendono riconfermate le tariffe previste per l'anno precedente
2. Ad ogni tipologia di fornitura corrisponde una specifica tariffa e articolazione delle quote fisse e dei corrispettivi variabili di acquedotto, fognatura e depurazione.
3. Per le **utenze domestiche** i corrispettivi applicati sono articolati per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, secondo la seguente struttura generale:
 - a. una quota fissa (Euro/anno), indipendente dal volume consumato, e quantificata, distintamente, per il servizio acquedotto, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, con addebito della quota fissa in funzione dei servizi attivi per ciascun utente.
 - b. una quota variabile (Euro/mc) per il servizio di fognatura e depurazione proporzionale al consumo non articolata per scaglioni;
 - c. una quota variabile (Euro/mc) per il servizio acquedotto, proporzionale al consumo e modulata per scaglioni, secondo il seguente schema:
 - i. una fascia di consumo annuo agevolato, **solo per le utenze domestiche residenti**, definita tenuto conto dalla quantità essenziale di acqua, fissata pari a 50 litri/abitante/giorno, ossia a 18,25 mc/abitante/anno con il valore della tariffa da determinare in un intervallo di valori dal 20,00 % al 50,00 % in meno rispetto alla tariffa base;
 - ii. una fascia a tariffa base;
 - iii. da una a tre fasce di eccedenza, cui applicare tariffe tra loro crescenti.
 - d. il rapporto tra la tariffa agevolata e la tariffa dell'ultima fascia di eccedenza non deve superare il rapporto di 1:6;
 - e. Per le utenze domestiche non residenti il Comune:
 - i. può determinare una quota fissa maggiore rispetto alle utenze domestiche residenti;
 - ii. applica la medesima struttura di quota variabile prevista per le utenze domestiche residenti, ad esclusione dell'obbligo di prevedere una prima fascia di consumo a tariffa agevolata;
4. Per le diverse tipologie di utenze non domestiche i corrispettivi applicati sono articolati per ciascuno dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, secondo la seguente struttura generale:

- a. una quota fissa (Euro/anno), indipendente dal volume consumato, e quantificata, distintamente, per il servizio acquedotto, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, con addebito della quota fissa in funzione dei servizi attivi per ciascun utente;
 - b. una quota variabile per il servizio di fognatura e depurazione proporzionale al consumo non articolata per scaglioni;
 - c. una quota variabile (Euro/mc) per il servizio acquedotto, proporzionale al consumo che può essere articolata, secondo il seguente schema:
 - i. una fascia a tariffa base;
 - ii. da una a tre fasce di eccedenza, cui applicare tariffe tra loro crescenti.
- 5. Per le utenze domestiche condominiali** in cui la fornitura viene effettuata con un unico misuratore destinato a servire due o più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso, a ciascun condomino saranno applicati i corrispettivi con le modalità indicate al precedente art. 17 punto 4
- 6.** Si specifica che gli utenti finali non disalimentabili sono gli utenti che appartengono ad una delle seguenti categorie:
- a) utenti diretti beneficiari del bonus sociale idrico ai sensi dell'Art. 3.2 del TIBSI;
 - b) utenze ad "Uso pubblico non disalimentabile" di cui all'Articolo 8, comma 2, del TICS.

Art. 34 – Accessibilità al misuratore.

1. Il misuratore deve essere collocato al limite della proprietà privata (da installare in proprietà pubblica o privata in relazione alla miglior collocazione tecnica ed accessibilità degli addetti del Comune per le operazioni di lettura del misuratore e controllo), entro una nicchia, cassetta od altro riparo ad una distanza massima **di 10 m** dalla presa indipendentemente dall'ubicazione dell'immobile, in sito idoneo, dove gli addetti del Comune possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo. Prima del misuratore la condotta deve essere dotata di saracinesca per chiusura dell'utenza, anch'essa in posizione facilmente accessibile a personale deputato al controllo. Nel caso di condotte molto lunghe, tra il punto di presa del collettore comunale ed il misuratore, ad una distanza non superiore a 10 ml. dalla presa, va immessa una saracinesca di chiusura rapida del flusso d'acqua;
2. Ove non siano possibili tali condizioni, il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del misuratore.
3. Il locale o pozzetto destinato al misuratore non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d'energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, ecc.
4. È a carico dell'Utente la costruzione del pozzetto. Qualora l'Utente scelga di collocare il misuratore in una nicchia o cassetta, per contenerlo e proteggerlo, sono a suo carico la costruzione e la manutenzione, nonché la custodia con la conseguente responsabilità anche in caso di furto. L'Utente è altresì responsabile per ogni danno che possa derivare da eventuali perdite di acqua che si dovessero verificare dopo il misuratore.
5. È a cura del Comune l'installazione del misuratore. È a cura e spese dell'Utente l'installazione di tutte le parti idrauliche dopo il misuratore.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di riattivazione di prese.

Art. 35 – Manutenzione del misuratore.

1. Il Comune provvede alla manutenzione del misuratore, che rimane sempre di proprietà dell'impianto acquedottistico pubblico; all'atto della posa lo dà in consegna all'Utente che è responsabile della custodia e buona conservazione dello stesso. È fatto divieto all'Utente di manomettere il misuratore per qualunque motivo, dovendo per ogni eventualità richiedere l'intervento del Comune.
2. Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante, il Comune procede alla sostituzione dello stesso, che dovrà essere effettuata a titolo gratuito dando comunicazione all'Utente finale dell'esito della verifica.
3. L'ordinaria sostituzione del misuratore è fatta a cura e spese del Comune. Invece le sostituzioni che si rendono necessarie per guasti prodotti dal gelo, per manomissioni o incuria dell'Utente, sono fatte a cura del Comune ed a spese dell'Utente.
4. La responsabilità della corretta tenuta del misuratore è, comunque, in capo all'Utente.
5. Nei casi di manomissioni o asportazione del misuratore, l'Utente dovrà corrispondere al Comune:
 - ✓ una somma, quale penalità, pari al costo di mc 1.000 di acqua alla tariffa base di acquedotto.
 - ✓ il pagamento di eventuali maggiori danni.
6. Resta nella facoltà del Comune interrompere l'erogazione del servizio per sanare le manomissioni prodotte dall'Utente.

Art. 36 – Fatturazione.

1. La fatturazione e l'emissione della fattura avviene sulla base dei consumi, rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'Utente finale opportunamente validata dal Comune, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'Utente finale, il Comune è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:
 - a) dati di lettura;
 - b) in assenza di dati di cui alla precedente lettera a), dati di autolettura;
 - c) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere a) e b), dati di consumo stimati.
2. Il Comune è tenuto ad esplicitare in fattura le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto.
3. Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.
4. In caso di variazioni tariffarie, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio *pro-die* dal giorno della loro entrata in vigore.
5. Alla fine di ciascun periodo di lettura l'Utente è tenuto a pagare quanto fatturato dal Comune in conseguenza dei metri cubi consumati, della quota fissa di accesso al servizio nonché dei corrispettivi fissati per raccolta e trattamento delle acque reflue e di ogni altro onere derivante dal Servizio Idrico Integrato e/o disciplinato dalle norme contrattuali.
6. La quota fissa di accesso al servizio, nonché l'applicazione delle fasce di consumo, sono fatturate proporzionalmente ai giorni indicati in fattura (quota *pro-die*).
7. Per gli Utenti che richiedano l'attivazione dello specifico servizio, fornendo le informazioni necessarie, il Comune è tenuto ad inviare la fattura a mezzo e-mail in sostituzione del formato cartaceo.

Art. 37 – Accertamento dei consumi e verifica del misuratore.

1. Il consumo è accertato esclusivamente mediante le indicazioni del misuratore rilevate dal personale del Comune o da esso incaricato. In caso di cessazione, l'accertamento dei consumi è fatto entro i termini stabiliti dalla Carta del Servizio.
2. In caso di impossibilità di lettura del misuratore per cause non imputabili al Comune, quest'ultimo è comunque tenuto ad avvisare l'Utente della necessità di effettuare una lettura o di ricevere una autolettura. In mancanza di lettura, per cause non imputabili al Comune, quest'ultimo procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al consumo medio annuo. Il Comune provvederà, pertanto, ad emettere una fattura in acconto indicante una lettura stimata e di saldo, salvo invio di autolettura da parte dell'Utente, a chiusura di periodo idrico sempre con lettura stimata. In caso di perdurante assenza di lettura dei consumi il Comune procederà alla fatturazione di un consumo stimato sulla base della media di quelli rilevati nei 3 anni precedenti, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso o desunti da pubblicazioni statistiche nazionali ove esistenti, entrambi determinati per ciascuna categoria di utenza in sede di approvazione delle tariffe annuali. Per le nuove erogazioni, la determinazione del consumo medio giornaliero sarà effettuata in base ai consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso, con riserva di conguaglio successivamente alla acquisizione, tramite lettura o autolettura, dei dati relativi ai consumi effettivi.
3. Quando l'impossibilità di leggere il misuratore derivi da cause dipendenti dall'Utente ed avendone fatta segnalazione al medesimo, il Comune ha diritto a sospendere l'erogazione, previa contestazione a mezzo di lettera raccomandata, qualora l'Utente non abbia provveduto a rendere agibile la lettura entro i termini della fatturazione successiva.
4. Nel caso di lettura del misuratore non attendibile (es. rottogelo, perdita dalla calotta, fermo, etc.....), per cause non imputabili al Comune e nel caso di misuratore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto, il Comune procederà alla ricostruzione, anche per anni pregressi, dei consumi non correttamente misurati sulla base della media di quelli rilevati nei 3 anni precedenti, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso o desunti da pubblicazioni statistiche nazionali ove esistenti, entrambi determinati per ciascuna categoria di utenza in sede di approvazione delle tariffe annuali. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi ricostruiti sono fatturati nella prima fattura utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.
5. Nel caso di sostituzione del misuratore da parte del Comune per misuratore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto ovvero in caso di campagna di sostituzione misuratori, il Comune concorda, se possibile, preventivamente con l'Utente un appuntamento per la sostituzione. Comunque, la sostituzione del misuratore comporta, da parte del Comune, la compilazione di un verbale di intervento o ordine di lavoro, da lasciare in copia all'Utente, se presente, oppure da inviare all'Utente con la fotografia del misuratore rimosso da cui si possa chiaramente rilevare la lettura e del nuovo misuratore installato. Il verbale d'intervento dovrà riportare la causale della sostituzione (misuratore fermo, illeggibile, guasto, obsoleto, campagna di sostituzione ecc.), vecchia e nuova matricola misuratore e lettura del misuratore sostituito.
6. L'utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Comune. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti irregolare, i consumi dell'anno in contestazione saranno valutati secondo i criteri indicati al precedente comma 4. Per i contratti più recenti si terrà conto dei sei mesi successivi. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza, saranno addebitate all'utente le spese di verifica così come determinate dal Comune.
7. Nel caso in cui il Comune, anche di sua iniziativa, accerti il non regolare funzionamento del misuratore, provvederà alla sostituzione dell'apparecchio e alla ricostruzione dei consumi come sopra indicato
8. Ai fini della lettura del misuratore, nel caso di persone con minorazione visiva oppure in condizioni

di handicap grave, riconosciuto ai sensi di legge, il Comune su richiesta dell'Utente effettua la lettura del misuratore senza addebitare alcuna spesa.

Art. 38 – Periodo di riferimento della fattura - Periodicità di fatturazione

1. Il periodo di riferimento della fattura è il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno cui è riferita la fattura. Tale periodo deve essere coerente con la periodicità di fatturazione sotto riportata.
2. Il Comune potrà fatturare i consumi di ciascun anno con le modalità di seguito indicate:
 - N° 1 fattura per ciascun anno, a titolo di acconto in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità, con pagamento in un numero minimo di 3 rate, con riserva di procedere al conguaglio successivamente alla acquisizione dei dati relativi ai consumi effettivi;
 - N° 2 fatture per ciascun anno, con cadenza semestrale, con pagamento in un numero minimo di 2 rate per ciascuna fattura con riserva di procedere al conguaglio successivamente alla acquisizione dei dati relativi ai consumi effettivi;
 - N° 3 fatture per ciascun anno, con cadenza quadrimestrale, con pagamento in un numero minimo di 2 rate per ciascuna fattura con riserva di procedere al conguaglio successivamente alla acquisizione dei dati relativi ai consumi effettivi;
3. La periodicità, di cui sopra, non è rispettata nei seguenti casi:
 - a) alle fatture che contabilizzano ricalcoli;
 - b) alla prima fattura emessa nei casi in cui il periodo di fornitura inizi in seguito ad attivazione, voltura, riattivazione e subentro infra-mese: in tali casi, il periodo fatturato nella prima fattura può essere anche più lungo o più corto, in misura contenuta, della periodicità di fatturazione prestabilita;
 - c) alla fattura di chiusura del rapporto contrattuale qualora il periodo che rimane da fatturare non coincida con la periodicità di fatturazione prestabilita.
4. Ai fini dell'individuazione della relativa fascia di consumo per l'applicazione del precedente comma 2, i consumi medi annui, delle utenze condominiali, devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.
5. Qualora non dovessero essere disponibili i dati relativi ai consumi medi annui delle ultime tre annualità, al fine di individuare la fascia di consumo dell'Utente finale, il Comune:
 - a) utilizza quelli a disposizione, purché relativi ad un periodo non inferiore a 12 mesi consecutivi ricompreso nelle ultime tre annualità;
 - b) procede ad una stima dei consumi nel caso in cui i dati a disposizione non superino i 12 mesi.

Art. 39 – Rettifiche di fatturazione – Reclami sulla fattura

1. La richiesta di rettifica di fatturazione o il reclamo sulla fattura deve pervenire al Comune entro 30 giorni dalla scadenza della fattura. Tale indicazione deve essere riportata nella fattura stessa.
2. Il Comune deve provvedere a dare riscontro all'Utente circa la richiesta di rettifica entro 60 giorni lavorativi dalla richiesta.
3. Qualora la verifica evidenzia un credito a favore dell'Utente finale, il Comune è tenuto ad accreditare tale credito all'Utente nella prima fattura utile.

Art. 40 – Fontanelle.

1. Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse esclusivamente per fontanelle per usi pubblici. Le stesse sono dotate di misuratore. Per le fontane ornamentali il Comune stipulerà apposito contratto con l'Ente proprietario.
2. Le fontanelle fanno parte dell'arredo urbano e la responsabilità del Comune termina al punto di consegna/misuratore.

Art. 41 – Posizionamento idranti.

1. Gli idranti e bocche o punti di utilizzazione per estinzione incendi possono essere innestati:
 - a) sopra una presa destinata unicamente per il servizio incendi, di norma munita di misuratore;
 - b) sopra una presa di distribuzione dell'acqua, per altri usi, munita di misuratore.
2. Il posizionamento del pozzetto misuratore per gli idranti segue le indicazioni dell'art. 34.

Art. 42 – Uso degli idranti. Impianti antincendio.

1. Le bocche antincendio, sia pubbliche che private, devono essere usate esclusivamente in caso di incendi (pena la completa sospensione dell'erogazione all'utenza). In caso di incendio, entro tre giorni, l'Utente dovrà comunicare al Comune l'avvenuta attivazione delle bocche, dando anche indicazione dei tempi di utilizzo della presa con dichiarazione scritta e confermata dei VV.FF. o di altri soggetti intervenuti.
2. La verifica delle bocche antincendio deve essere comunicata al Comune, che potrà presenziare, con un preavviso di tre giorni.
3. In entrambi i casi sopra citati il Comune provvederà ad una nuova piombatura con costi a carico dell'Utente. In caso di inottemperanze, all'Utente saranno applicate le sanzioni previste dal comma 6 del presente articolo.
4. Il consumo dell'acqua utilizzata solo ed esclusivamente per l'avvenuto incendio non sarà fatturato all'Utente mentre qualsiasi altro consumo, che dovrà essere autorizzato, sarà fatturato applicando le specifiche tariffe.
5. Per l'uso antincendio, il Comune provvede ad eseguire le prese di utenza che non potranno avere sezione inferiore a quelle previste dalle normative vigenti, con oneri a carico dell'Utente sulla base di costi di cui al presente regolamento.
6. La mancata comunicazione di cui ai commi 1 e 2 e l'utilizzo improprio, non autorizzato, delle prese antincendio comporteranno il pagamento dell'acqua consumata, l'applicazione di una penale pari ad € 1.000,00 addebitati in fattura, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del maggior danno e ad eventuali azioni legali da parte del Comune.

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 43 – Disciplina degli scarichi in pubblica fognatura- Classificazione degli scarichi

1. In conformità alla vigente normativa nazionale e regionale, ai fini del presente Regolamento, si considerano:

- ✓ **DOMESTICI** gli scarichi di acque reflue derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- ✓ **ASSIMILATI AI DOMESTICI** gli scarichi di acque reflue che rientrano nei disposti del D.P.R. 227/2011 e dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ **INDUSTRIALI** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività di produzione di beni o di servizi, diverse dalle acque reflue domestiche o dalle acque meteoriche di dilavamento, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 74, comma 1, lett. H;

Art. 44 – Ammissibilità degli scarichi

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza del presente regolamento, sono sempre ammessi.

2. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, nell'osservanza del presente regolamento, sono ammessi, in conformità con la capacità del sistema depurativo e nel rispetto di quanto previsto dai successivi art. 45 e 47.

3. Ai fini della verifica di conformità con il sistema depurativo, i titolari di attività che generano scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche devono comunicare le caratteristiche del proprio insediamento al Comune, utilizzando le schede da questo predisposte.

4. Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono ammessi purché autorizzati, acquisito il parere favorevole del Comune.

5. Per i nuovi scarichi industriali, l'autorizzazione sarà subordinata alla capacità depurativa dell'impianto di depurazione asservito alla fognatura, verificata e certificata dal Comune, sulla base del seguente ordine di preferenza:

- a) acque reflue industriali;
- b) rifiuti costituiti da acque reflue provenienti dallo stesso bacino di utenza dell'impianto di depurazione di cui all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Art. 45 – Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

- Per l'accettazione degli scarichi è facoltà del Comune prescrivere la realizzazione di vasche di equalizzazione e laminazione al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura,

dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate scaricate.

- Il Comune, esaminata la documentazione presentata dall'Utente, verifica la capacità residua del sistema di fognatura e di depurazione pubblico in conformità con le disposizioni di legge ed indica prescrizioni inerenti al rispetto di specifiche norme tecniche, nonché l'eventuale inserimento di idonei sistemi di pretrattamento, oltre ai già previsti sistemi di equalizzazione delle portate scaricate.
- Il Comune potrà inoltre indicare limiti al quantitativo giornaliero degli scarichi in fognatura di acque reflue, fino all'adeguamento del proprio sistema di fognatura e depurazione.
- È facoltà del Comune verificare, mediante campionamenti, la qualità dello scarico. A tal fine lo scarico deve essere dotato di idoneo pozzetto di ispezione e consegna.

Art. 46 – Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura

1. Per l'accettazione degli scarichi è facoltà del Comune indicare la realizzazione di vasche di equalizzazione al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate scaricate, nonché sistemi di pretrattamento.
2. L'accettazione degli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura è soggetta alle norme tecniche, alle prescrizioni e ai limiti indicati dal Comune, nel rispetto dell'effettiva capacità depurativa dell'impianto.
3. Le attività che scaricano acque reflue industriali in pubblica fognatura sono tenute a realizzare e mantenere in piena efficienza gli impianti di pretrattamento necessari per il raggiungimento dei limiti richiesti in autorizzazione. Ogni intervento su detti impianti dovrà essere valutato e monitorato di concerto con il Comune. Eventuali situazioni eccezionali di impossibilità tecnica di inserire impianti di pretrattamento saranno valutate dal Comune. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato al Comune. Il fermo degli impianti per altri motivi, siano essi anche accidentali, deve essere immediatamente comunicato al Comune, il quale ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.
4. Il Comune accetta gli scarichi nel rispetto della capacità depurativa dell'impianto, perseguendo il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico recettore dello scarico del depuratore.
5. Al fine di garantire la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e quindi un corretto scarico finale a tutela delle acque dei corpi idrici e per raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale, il Comune potrà proporre dei programmi di scarico in termini volumetrici/qualitativi temporali, per le attività industriali, che consentano un apporto costante sia giornaliero che stagionale.

Art. 47 – Prescrizioni particolari per gli scarichi

1. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque reflue industriali sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni di seguito indicate:
 - a) le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi

pozzetti;

- b) la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva, nonché le farine fossili e gli altri materiali utilizzati quali coadiuvanti nella filtrazione, devono essere raccolti e smaltiti in base alla normativa vigente in materia;
- c) i bagni esausti di decapaggio, de fosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- d) gli scarichi derivanti da cucine di ospedali, case di cura per anziani, ristoranti, trattorie, stabilimenti balneari, bar, pizzerie, mense e attività produttive similari, lavanderie, etc devono essere dotati di un pretrattamento finalizzato alla separazione di grassi e oli adeguatamente dimensionato e da sedimentatore, tipo Imhoff ; in casi particolari, in relazione all'oggettiva difficoltà di realizzazione del sistema di pretrattamento, il Comune verificherà la possibilità di omettere tale manufatto tenuto altresì conto dell'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione;
- e) gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- f) i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di olii minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo corretto, senza provocare danni e dell'avvenuta pulizia dovrà essere conservata la documentazione;
- g) i laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di sviluppo e fissaggio separatamente. Tali scarichi non potranno essere recapitati in fognatura;
- h) i laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata capacità per lo stoccaggio e l'eventuale trattamento o conferimento a terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di accettabilità in pubblica fognatura;
- i) gli scarichi provenienti da attività sanitaria, case di cura, ospedali, laboratori di analisi mediche ed attività affini, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, devono essere sottoposti, se provenienti da reparti per malattie infettive, al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.
- l) lo scarico delle acque di lavaggio dei filtri delle piscine, opportunamente trattate, e del troppo pieno nonché quelle di svuotamento delle piscine, dopo l'arresto della clorazione da almeno 48 ore e debita comunicazione al Comune, è ammesso nella pubblica fognatura, salvo trattamento di abbattimento clorazione e smaltimento sedimenti. Qualora sia impossibile recapitarlo in corpi idrici superficiali o sul suolo, per tramite di una valvola di svuotamento con diametro approvato dal Comune in funzione della capacità idraulica della rete fognaria.

2. La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare la necessità che il Comune determini ulteriori prescrizioni nel caso di specifiche lavorazioni od attività produttive.

3. La valutazione sull'adeguato dimensionamento e funzionamento degli impianti di pretrattamento e sulle azioni poste in essere dai titolari di scarichi particolari sarà effettuata dal Comune in occasione della richiesta di allacciamento/autorizzazione alla pubblica fognatura e/o a seguito del verificarsi di situazioni anomale in termini di arrivo di reflui al depuratore. Il Comune è autorizzato a prendere visione dei formulari e dei registri di carico e scarico che comprovino la regolare manutenzione ordinaria dei sistemi di pretrattamento.

4. Per gli scarichi di cui al comma 1, il Comune potrà imporre l'installazione, a spese del titolare dello scarico, di un campionatore in automatico collaudato e controllato dal Comune. In caso di ripetute inosservanze il Comune potrà altresì, previa diffida, procedere alla temporanea sospensione dello scarico sino al ripristino, da parte del titolare, delle condizioni di scarico conformi al presente Regolamento. In caso di inerzia o inadempienza del titolare dello scarico il Comune potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 48 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione – scarichi di acque reflue industriali

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali, che intendono attivare uno scarico nella pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico.
2. La domanda di autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, nel rispetto dell'Art. 5 del DPR 227/2011 ed ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale previo versamento da parte dell'utente di un corrispettivo a compenso degli oneri di cui all'Allegato A.
3. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui si origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo.
4. L'autorizzazione, rilasciata sotto forma di A.U.A. o A.I.A. è valida conformemente alla specifica normativa. A termini dell'art. 3, comma 1, del DPR 227/2011 almeno sei mesi prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
5. Il Comune ha la facoltà di rivedere le prescrizioni a seguito di variazioni sostanziali alla capacità di trattamento dell'impianto o in seguito a problematiche dovute allo scarico della ditta.

Art. 49 – Modificazioni degli scarichi industriali

1. Per ogni diversa destinazione d'uso dell'insediamento, o in caso di ampliamento o ristrutturazione del medesimo da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse deve essere data idonea comunicazione.
2. In caso di variazione del titolare dello scarico, questa dovrà essere comunicata al SUAP, per quanto di competenza, entro 30 giorni dalla data della variazione, trasmettendo a tal fine visura camerale aggiornata.
3. Il fine esercizio dell'attività autorizzata, mediante lettera raccomandata, dovrà essere comunicato con un anticipo di almeno 30 giorni dalla data di cessazione dello scarico.

Art. 50 – Scarichi di sostanze pericolose

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lgs. 152/06 e smi. Per tali scarichi, contenenti sostanze pericolose, il Comune può indicare prescrizioni, a carico del titolare degli scarichi, l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Comune per un periodo non inferiore a tre anni. Gli strumenti devono essere installati a cura e spese del titolare dello scarico. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili per il controllo del Comune. L'utente è responsabile del regolare funzionamento

degli strumenti ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.

2. Per l'accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il Comune stabilisce in aggiunta a quanto indicato nei precedenti articoli:

✓un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose prima della loro confluenza nello scarico generale;

✓la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, aventi una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell'arco di 24 ore lavorative, nonché, al fine di regolare l'immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell'impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate.

3. Resta salva la facoltà da parte del Comune di indicare, di volta in volta, idonee prescrizioni aggiuntive.

Art. 51 – Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici ed edilizi

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, lo scarico in rete fognaria pubblica di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici, non è consentito.

2. Lo scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza resi necessari da motivi contingibili e urgenti di tutela della salute umana, può essere ammesso, previa verifica, da parte del Comune dell'impianto pubblico di depurazione, della compatibilità con i processi depurativi adottati dagli impianti di trattamento dei reflui urbani e con il regolare funzionamento delle reti. In tal caso lo scarico sarà ammesso per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica e sarà comunque vincolata alla stipula di apposito contratto.

3. La raccolta e la misura, all'interno degli insediamenti dai quali origina lo scarico, delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza di siti contaminati deve essere effettuata separatamente dagli altri scarichi. È comunque vietato diluire con acque derivanti dalle operazioni di cui sopra gli altri scarichi di acque reflue industriali, qualora presenti.

4. Qualora ammesso lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di abbassamento della falda per scopi geotecnici e edilizi è soggetto al pagamento della tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue.

5. La tariffa è applicata sul volume effettivamente scaricato. La tariffa è commisurata alla qualità dello scarico, come risultante dai controlli effettuati dal Comune.

Art. 52 – Divieto di diluizione degli scarichi

1. Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i, i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2. Il Comune può indicare che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Art. 53 – Acque meteoriche

1. In termini generali e soprattutto con riferimento alle nuove edificazioni, le acque meteoriche non devono essere convogliate verso la pubblica fognatura al fine di prevenire malfunzionamenti e sovrappressioni nella rete fognaria esistente.
2. Deve essere privilegiato il reimpiego delle acque meteoriche per usi comunque compatibili con la loro qualità (irrigazione aree verdi, cisterne di accumulo, ecc.) oppure la dispersione delle medesime, mediante processi naturali lenti, negli spazi verdi.
3. Si indicano i seguenti principi:
 - ✓ occorre effettuare la verifica dell'invarianza idraulica (ovvero la portata massima complessiva in fognatura non deve essere incrementata) nel caso di aree di nuovo impianto, di completamento e di trasformazione;
 - ✓ occorre prevedere soluzioni permeabili e/o semipermeabili nella realizzazione dei parcheggi sia pubblici che privati.
4. Solo in casi di evidenti impossibilità tecniche a trovare delle soluzioni alternative allo scarico delle acque di pioggia in pubblica fognatura si ritiene possibile l'immissione di tali acque in fognatura previa realizzazione di adeguate vasche di accumulo e laminazione che consentano il graduale rilascio in fognatura dei deflussi, in particolare durante gli eventi piovosi di forte intensità, condividendo con il Comune gli aspetti tecnici delle soluzioni previste.

Art. 54 – Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

1. Per le acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne che recapitano in reti fognarie di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, devono essere presentati i piani di prevenzione e di gestione al Comune e da questo approvati. Le immissioni sono soggette al controllo ed alla fatturazione da parte del Comune. L'approvazione dei piani di prevenzione e gestione è soggetta alle spese di istruttoria.

Art. 55 – Sversamenti accidentali

1. Il titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie, prevedendo altresì opportune opere o manufatti, per evitare sversamenti accidentali in fognatura, nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo.
2. Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei limiti qualitativi e quantitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione, anche telefonica seguita da comunicazione scritta, al Comune, al fine della adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico afferisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente.
3. I soggetti responsabili dello sversamento sono tenuti a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente, dal Comune.
4. Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, il titolare dello scarico e/o il responsabile di

sversamenti deve, tempestivamente, dare comunicazione al Comune, all'ARPACAL, ed all'Autorità Idrica Calabrese.

5. Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura, si deve provvedere a dare debita comunicazione direttamente all'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio.

6. Il soggetto responsabile dello scarico anomalo è tenuto, a pena di sospensione/revoca dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, a provvedere a proprie spese a sostenere i costi della gestione straordinaria dell'impianto di depurazione pubblico, giustificati e rendicontati dal Comune, dovuti allo sversamento anomalo.

Art. 56 – Scarichi vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica e per la fauna ittica dei corpi ricettori finali e che possano arrecare pregiudizi ai manufatti fognari e al processo dell'impianto pubblico di depurazione.

2. A titolo esemplificativo, si trascrive di seguito un elenco non esaustivo di sostanze delle quali è vietato lo scarico in pubblica fognatura:

- a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide o solide, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali ad esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell'impianto pubblico di depurazione;
- e) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
- f) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera e);
- g) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e, comunque, contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- h) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai sensi della vigente normativa (es. quali farine fossili esauste, ecc ...);
- i) spurghi di fognature private;
- j) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
- k) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l'ambiente, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 230/95, e successive modificazioni;
- l) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione
- m) ogni sostanza classificabile come rifiuto, ai sensi della normativa vigente, anche se sminuzzata a mezzo di trituratore domestico o industriale.

3. Sono vietati gli scarichi che non rispettano i limiti di accettabilità prescritti.

4. Ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, l'inosservanza degli elencati

divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune, dei danni causati a persone e cose, ai sensi del Codice Civile.

Art. 57–Obbligo di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche nuove ed esistenti sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Ai fini del comma precedente tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dal Comune, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti.
3. In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, il Comune potrà far rispettare gli obblighi del presente articolo con apposita ordinanza.
4. L'Utente potrà chiedere eventuali deroghe anche temporanee, a quanto riportato nei commi precedenti, nei casi di comprovate difficoltà tecniche, quali attraversamenti di ferrovie, autostrade, fiumi, torrenti ecc. od altri comprovati motivi. Il Comune si esprimerà dopo aver sentito l'EGA.
5. I proprietari degli immobili situati nella zona interessata dall'entrata in funzione della pubblica fognatura, dovranno, entro sei mesi, provvedere ad allacciarsi. Dovranno altresì provvedere, laddove gli impianti di trattamento privati, precedentemente utilizzati, siano ubicati su suolo pubblico, allo spurgo, disinfezione e dismissione mediante riempimento con idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche in precedenza utilizzate.

Art. 58 – Separazione degli scarichi

1. Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche), che non dovranno essere più convogliate nella fognatura nera.
2. Tale obbligo riguarda altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Comune provveda a separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.

Art. 59 – Modalità tecniche di allacciamento - Prescrizioni generali

1. Nelle zone servite da fognatura separata, gli impianti di raccolta delle acque meteoriche, delle acque reflue domestiche e delle acque reflue industriali devono essere del tutto indipendenti tra loro, salvo deroghe o diverse prescrizioni da parte del Comune, dovute all'accertata impossibilità tecnica di effettuare la separazione.
2. Nelle zone servite da fognatura mista, la confluenza delle acque meteoriche con le acque reflue

domestiche e con le acque reflue industriali può essere consentita dal Comune, solo in casi eccezionali, mediante un apposito “pozzetto di raccordo”, posto all’interno della proprietà, da cui si diparte la tubazione che conduce ad un “pozzetto di consegna”, posto al limite della proprietà privata (da installare in proprietà pubblica o privata in relazione alla miglior collocazione tecnica ed accessibilità degli addetti del Comune per le operazioni di controllo e spurgo).

3. Il “pozzetto di consegna” dovrà essere adatto per il prelievo di campioni a caduta di liquido, al fine di eventuali controlli delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate.

4. In caso di evidenti impossibilità tecniche (es. vie cittadine) le suddette modalità tecniche di allacciamento potranno non essere rispettate e pertanto nuove modalità dovranno essere concordate con il Comune.

Art. 60 – Allacciamento alla pubblica fognatura

1. I lavori relativi all’allacciamento dello scarico fino al limite di proprietà [pozzetto di consegna compreso], saranno eseguiti a cura e spese del richiedente. I lavori necessari dal [pozzetto di consegna escluso] fino alla pubblica fognatura saranno eseguiti a cura del Comune e spese del richiedente, dietro accettazione del preventivo sulla base dei costi standard riportati nel presente Regolamento o che saranno fissati dal Comune con apposito atto deliberativo.

2. Il Comune potrà decidere la continuità di funzionamento degli impianti di pretrattamento laddove lo ritenga necessario per esigenze tecniche.

3. La manutenzione degli allacciamenti sarà a carico del Comune dalla pubblica fognatura fino al limite di proprietà, fatto salvo quanto riportato nell’art. 9.

4. La posa di apparati anti-rigurgito potrà essere prescritta, dal Comune, sulle canalizzazioni interne (a cura e spese del proprietario in relazione alla protezione dell’impianto interno) valutando situazioni di potenziale rigurgito.

Art. 61 – Norme particolari per l’allacciamento alla pubblica fognatura

1. Nella costruzione delle canalizzazioni interrato all’interno delle aree private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall’esterno e alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell’ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura.

2. Tutte le opere dovranno, in ogni caso, essere realizzate secondo le regole della buona tecnica e osservando le prescrizioni generali impartite dal Comune. Devono essere previste le sifonature dei singoli apparecchi installati, nonché i condotti di ventilazione.

3. Nel caso in cui sia necessario utilizzare un impianto di sollevamento elettromeccanico per scaricare le acque posizionate a quota inferiore alla pubblica fognatura, l’immissione dovrà avvenire per gravità tramite un “pozzetto di calma”.

Art. 62 – Pozzetto di consegna delle acque di scarico

1. Al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica in prossimità del collettore fognario, in area accessibile da proprietà pubblica, deve essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone e braga d'ispezione. La realizzazione del pozzetto di consegna è a carico dell'Utente. L'allaccio alla pubblica fognatura sarà, preferibilmente, realizzato solo dopo che l'Utente avrà posato la rete interna ed il pozzetto di consegna, previa verifica con i tecnici del Comune circa il corretto posizionamento, soprattutto altimetrico, del pozzetto di consegna, in modo da poter realizzare correttamente l'allacciamento.
2. Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata, previo accordo con il Comune, l'Utente può richiedere l'autorizzazione al posizionamento nella proprietà pubblica.
3. Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto è collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso.
4. La braga costituisce il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue: a monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione spettano al Comune.
5. Il pozzetto è di competenza e manutenzione del proprietario. Il manufatto deve essere di dimensioni tali da consentire un'agevole ispezionabilità da parte del personale addetto; il dispositivo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, deve essere sempre accessibile in qualsiasi momento.
6. Nei casi di cui al precedente comma la custodia dell'allacciamento fognario, ivi compresa la segnalazione del malfunzionamento, è in capo all'Utente.

Art. 63 – Scarichi provvisori

1. Il Comune può autorizzare l'allacciamento provvisorio dello scarico a servizio del cantiere di fabbricati nuovi, in costruzione o da ristrutturare, con l'impiego di condotti che saranno utilizzati successivamente a servizio definitivo del fabbricato. Gli scarichi da convogliare dovranno provenire esclusivamente dai servizi igienici del cantiere.
2. I cantieri edili dovranno assumere tutte le misure al fine di evitare lo sversamento nelle canalizzazioni pubbliche di materiali da costruzione o acque torbide, sabbiose o contenenti resti di cemento. Il Comune può far effettuare, a spese della proprietà, un controllo delle canalizzazioni pubbliche e prescrivere dei lavori di ripristino.
3. Eventuali scarichi di acque reflue domestiche di carattere saltuario e temporaneo quali, a titolo di esempio, quelle provenienti da veicoli dei luna-park, servizi igienici di fiere e mercati, ecc., potranno essere ammessi nei pozzetti della pubblica rete fognaria, tramite apposite condotte mobili, previa specifica richiesta e nelle modalità stabilite dal Comune stesso.

Art. 64 – Scarichi posti a quota inferiore della sede stradale

1. La rete di fognatura pubblica è predisposta per ricevere le acque nere dei piani dei fabbricati che si trovino a quota non inferiore a m. 0,50 dal piano stradale (ai sensi del DPCM 04/03/1996 punto 8.3.3).
2. Gli apparecchi di scarico collegati alla canalizzazione interna devono avere la bocca ad un livello superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
3. Qualora la conformazione del fabbricato da allacciarsi e la quota del collettore della pubblica rete

fognaria non consentissero, totalmente o parzialmente, lo scarico a gravità delle acque nel condotto di fognatura, dovrà essere predisposto a carico dell'Utente, conformemente alle norme della buona tecnica, un idoneo sistema di sollevamento.

4. La condotta di mandata di impianti di sollevamento deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore fognario pubblico.

5. L'immissione nella fognatura pubblica, salvo casi specifici, deve sempre avvenire per gravità; pertanto dovrà essere predisposto un pozzetto di consegna che operi la disconnessione del fluido in pressione.

Art. 65 – Impianti di pretrattamento

1. Il titolare dello scarico è responsabile degli impianti di pretrattamento/depurazione e deve garantire la massima efficienza del manufatto, effettuando le necessarie operazioni di autocontrollo e manutenzione delle parti dello stesso, a sue spese.

2. Il titolare dello scarico dovrà dare comunicazione immediata al Comune di qualsiasi guasto, intervento manutentivo e/o altri eventi eccezionali che abbiano compromesso la piena funzionalità del manufatto. Il Comune ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio, al fine di prevenire o contenere eventuali possibilità di inquinamento.

3. Il fermo di tali impianti per lavori di manutenzione deve essere preventivamente comunicato al Comune. Oltre la comunicazione sarà prodotta al Comune una sintetica nota nella quale sono indicati gli interventi previsti per il ripristino della funzionalità dell'impianto.

4. Le caratteristiche dei dispositivi di pretrattamento delle acque reflue industriali da adottare si differenziano in funzione del tipo di fognatura e delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue e vengono valutati in sede di autorizzazione.

5. Per situazioni particolari, ove sia tecnicamente accertata l'impossibilità di collocare manufatti di pretrattamento o vasche di stoccaggio dei reflui, sarà cura del Comune, sentito l'Ente d'Ambito, valutare eventuali deroghe all'installazione di detti manufatti. La valutazione di concedere eventuale deroga sarà funzionale alla reale capacità depurativa dell'impianto e al raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico.

Art. 66 – Controllo degli scarichi

1. Il Comune, avvalendosi di proprio personale o di personale tecnico esterno espressamente incaricato, esercita le funzioni di vigilanza e controllo, anche ai fini tariffari.

2. Il Comune è autorizzato in qualunque momento a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

3. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal Comune.

4. L'Utente, al momento della presentazione della domanda di allacciamento o di autorizzazione ovvero in caso di modificate condizioni dell'allacciamento/autorizzazione in essere, deve adeguatamente

informare gli operatori del Comune circa i rischi presenti sul sito dell'attività produttiva e relativi alle diverse fasi di lavorazione.

5. L'accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l'obbligo di osservare le norme sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell'organizzazione del lavoro. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte dalla riservatezza d'Ufficio, possono essere archiviate in data-base (numerici, cartografici, fotografici ecc.), elaborate e all'occorrenza divulgate quando trattasi di dati ambientali da/per Soggetti autorizzati (Ato, Organi di controllo) ed esclusivamente per le finalità istituzionali.

Art. 67 – Modalità di controllo degli scarichi industriali

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento il Comune è autorizzato ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, tramite personale incaricato che dovrà qualificarsi mediante apposito tesserino di riconoscimento.

2. Ai sensi dell'Art. 128, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, detto personale provvede al controllo degli insediamenti allacciati alla fognatura pubblica sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti in materia tariffaria, e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità posti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla normativa in essere.

3. Quali tecnici aziendali addetti ai controlli sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, sono autorizzati ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e del presente Regolamento.

4. I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo. Tale prelievo sarà suddiviso in due campioni sigillati, uno dei quali verrà consegnato all'utente. L'analisi del campione deve essere effettuata secondo le metodiche di legge.

5. Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo potrà consistere in un campione anche non sigillato. Nel caso di prelievi a fini tariffari, gli esiti analitici saranno comunicati al titolare dell'insediamento interessato, mediante lettera ordinaria.

6. Di tutte le operazioni effettuate sarà redatto apposito verbale da consegnare, in copia, al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data, il luogo e l'ora dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

Art. 68 – Punti di controllo - Installazione di strumenti di misura e controllo

1. Prima del recapito in fognatura, le acque reflue industriali devono essere condotte a un pozzetto di ispezione, idoneo per il prelievo di campioni e la misurazione dello scarico, in un luogo sempre accessibile dal Comune per l'attività di controllo visivo e per i campionamenti.
2. Resta salva la facoltà del Comune di indicare l'installazione di ulteriori pozzetti di ispezione o quant'altro necessario al prelievo di campioni rappresentativi dell'omogeneità degli scarichi o per consentire la misurazione e il controllo quali-quantitativo degli scarichi provenienti dal processo produttivo e/o delle acque di raffreddamento.
3. Gli scarichi industriali, con volumi scaricati superiori a 3.000 mc/anno o volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno, devono essere dotati di un misuratore di portata.
4. Il misuratore di portata è installato a cura e spese dell'Utente e sotto la sorveglianza del Comune. Il Comune provvederà ad approvare la tipologia del misuratore e ad apporre adeguati sigilli. Al Comune è garantito l'accesso in qualunque ora e giorno dell'anno per l'attività di controllo.
5. Nel periodo di mancata registrazione degli scarichi è conteggiato all'Utente il volume medio riscontrato nei periodi precedenti.
6. Gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e scaricano nella pubblica fognatura senza misuratore di portata, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura. I misuratori sui pozzi devono essere installati a cura e spese degli utenti, a seguito di preventivi accordi con il Comune, che ne verifica l'idoneità tecnica e procede all'apposizione del sigillo di controllo.
7. Il Comune potrà installare, a sua cura e spese, un campionatore in automatico della qualità delle acque scaricate, al quale verrà garantito l'accesso in qualunque ora e giorno dell'anno, fermo restando quanto previsto per le sostanze pericolose.

Art. 69 – Approvvigionamento idrico autonomo e obbligo di installazione del misuratore Controllo delle portate scaricate in fognatura

1. Per gli Utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e scaricano nella pubblica fognatura, i corrispettivi, per i servizi di fognatura e depurazione, sono calcolati sulla base del volume delle acque prelevate, misurato tramite apposito misuratore. Le letture del misuratore dovranno essere comunicate al Comune nella denuncia annuale, da effettuarsi entro il 31 marzo. È facoltà del Comune effettuare dei controlli.
2. A tal fine gli utenti sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura, effettuando periodicamente ed a proprie spese la manutenzione necessaria, segnalando tempestivamente al Comune guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo.
3. I misuratori devono essere installati a cura e spese degli Utenti, a seguito di preventivi accordi con il Comune, che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo.
4. Gli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto (sorgenti, pozzi, ecc) e scaricano nella pubblica fognatura, sono obbligati a installare a cura e proprie spese, entro 60 giorni da tale data, uno strumento di misura delle acque prelevate, comunicando i dati del misuratore installato al Comune che provvederà all'apposizione del sigillo di controllo.
5. Gli utenti di cui ai precedenti commi devono comunicare entro il 31 gennaio, per ciascuna fonte di approvvigionamento, al Comune la lettura in metri cubi rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Qualsiasi manomissione del misuratore e/o del sigillo di controllo deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.
7. In caso di guasto, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al Comune. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato all'Utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.
8. Per le utenze domestiche o a queste assimilate, il volume dell'acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita, prelevata o comunque accumulata e scaricata in fognatura.
9. Per le utenze industriali il volume da considerare è quello rilevato dall'apposito misuratore sullo scarico. In mancanza di apposito misuratore si considera, come per le utenze domestiche, un volume pari al cento per cento del volume di acqua fornita a cui si aggiunge quella prelevata da pozzi privati e scaricata in fognatura.
10. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo verificando l'idoneità tecnica del misuratore sullo scarico ed operando i controlli per rilevare la qualità dello scarico in pubblica fognatura.

Art. 70 – Applicazione della tariffa

1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura ed al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti allacciati alla fognatura e dagli utenti che usufruiscono del servizio di svuotamento dei pozzi neri o delle fosse settiche effettuato con mezzi del Comune o da Ditte che svolgono tale servizio per conto del Comune.
2. Gli scarichi industriali sono assoggettati alla tariffa, sulla base della quantità e della qualità delle acque scaricate, ai sensi della delibera ARERA 665/2017.

Art. 71 – Fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull'impianto interno dell'Utente – Fatturazione degli importi di fognatura e depurazione.

1. Si richiama quanto previsto nell'art. 21, relativo al servizio di acquedotto, ed inerente alle modalità da adottarsi nel caso di fughe accidentali di acqua dovute a guasti e rotture sull'impianto interno dell'Utente.
2. Nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 21 gli importi di fognatura e depurazione vengono determinati sulla base del consumo medio storico. Per particolari situazioni il Comune potrà applicare all'Utente condizioni più favorevoli.

NORME FINALI

Art. 72 – Adeguamento delle forniture esistenti e sanzioni e penali per l'inadempimento

1. Tutti coloro i quali non intendano proseguire il rapporto di fornitura, dovranno presentare formale richiesta di disdetta entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento
2. Le forniture in essere che presentano profili di illegittimità e/o irregolarità in quanto, per esempio, prive di contratto e/o misuratore ovvero intestate a soggetti deceduti, utenze condominiali ecc...., dovranno essere adeguate e /o aggiornate entro il 31 gennaio 2022 o entro il termine maggiore previsto dalle singole disposizioni del presente regolamento.
3. Coloro che non provvedono entro tale termine saranno sottoposti all'applicazione delle presenti disposizioni:
 - a. installazione dei misuratori ove mancanti;
 - b. pagamento delle penali indicate nell'Allegato A al presente regolamento;
 - c. spese di procedura e varie previste per l'erogazione della fornitura;
 - d. distacco della fornitura qualora l'istanza di regolarizzazione o la disdetta non venissero regolarmente presentate, corredata dei documenti comprovanti l'assolvimento degli obblighi sanzionatori e del versamento degli oneri previsti per la presentazione della domanda di fornitura. All'uopo sarà fornita assistenza dall'Ufficio Servizio idrico Integrato.

Art. 73 - Cause di sospensione della fornitura

1. Il Comune procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura della presa stradale nei seguenti casi:
 - a) qualora il Comune non ritenga idonei gli impianti interni o rechino connessioni pregiudizievoli con altri punti di approvvigionamento quali pozzi, acquedotti, ecc.;
 - b) qualora l'utente risulti irreperibile e le fatturazioni vengano restituite dal servizio postale;
 - c) nei casi di mancata sottoscrizione di un contratto, il Comune, senza preavviso alcuno, provvede alla chiusura della presa stradale interrompendo l'erogazione, fatta salva la denuncia per furto d'acqua alle Autorità competenti;
 - d) trascorsi 60 giorni dal decesso del titolare del contratto di fornitura, senza che gli eredi ne abbiano dato comunicazione al Comune o abbiano richiesto di subentrare nel contratto;
 - e) fallimento dell'utente.
2. Il Comune addebiterà all'utente o agli eredi le spese di sospensione, di riattivazione, gli eventuali interessi di mora, penali ed eventuali danni cagionati.
3. Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente è facoltà del Comune porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura

dandone comunicazione all'utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del Comune al pagamento del servizio prestato

Art. 74 - Diniego della fornitura

1. In caso di diniego della fornitura si darà luogo a restituzione delle somme versate per spese di istruttoria, esclusivamente laddove si accerti la responsabilità dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune ha facoltà di accogliere o rifiutare, con atto motivato, la domanda di fornitura o eventualmente di subordinarla a modifiche o prescrizioni.
3. È in facoltà del Comune di rifiutare la concessione allorquando:
 - a) il richiedente o i componenti del suo nucleo familiare risultino debitori di somme verso il Comune per altre concessioni attive o cessate nel territorio comunale;
 - b) si tratti di presa precedentemente chiusa per morosità e il richiedente l'allacciamento non provi, attraverso documentazione (contratto di affitto registrato, dichiarazioni rese all'autorità di Pubblica Sicurezza, contratto di compravendita, atto di donazione, etc.), che la nuova richiesta sia effettivamente destinata a soggetto diverso dal titolare dell'utenza chiusa per morosità;
 - c) venga inoltrata una richiesta per un immobile allacciato ad una presa già chiusa per morosità, salvo regolarizzare i rapporti economici precedenti;
 - d) si tratti di unità immobiliare già fornita. Infatti, per ogni unità immobiliare autonomamente distinta e catastalmente individuata è consentito un solo allaccio alla rete idrica pubblica; a tal fine il richiedente dovrà dimostrare, con idonea documentazione, la possibilità di ottenere nuove forniture in ragione delle unità immobiliari catastalmente individuate;
 - e) non sia possibile rendere il servizio per la carenza di reti distributrici e di collettamento, salvo il richiedente non si assuma le spese per la realizzazione degli interventi necessari (condotte, sollevamenti, ecc.);
 - f) per ragioni tecniche non sia possibile fornire il servizio (ad esempio: quota altimetrica sfavorevole che non consente la continuità del servizio, presenza di condotte di sezione insufficiente o limitatezza locale della risorsa disponibile, inadeguatezza dei materiali delle reti esistenti, ecc.).

Art. 75 – Sistema Sanzionatorio e penalità

1. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge o contenute nel presente Regolamento si applica il sistema sanzionatorio previsto dalle vigenti normative nonché l'applicazione delle penali indicate nell'allegato A al presente regolamento.
2. Le violazioni possono essere accertate e contestate dagli Enti preposti al controllo e dal personale del Comune. L'applicazione delle sanzioni suddette non pregiudica l'eventuale procedimento penale o civile a carico del contravventore.
3. Le sanzioni saranno erogate e introitate dal Comune.
4. Agli Utenti di scarichi in pubblica fognatura di acque domestiche, ad esclusione di quelli che provengono esclusivamente da insediamenti di tipo abitativo residenziale e/o da servizi igienici, che non rispettino i limiti di cui all'art. 45 del presente Regolamento, è applicata una penale, per ogni superamento,

variabile da € 1.000 ad € 5.000 in relazione alla gravità dello scarico ed all'eventuale reiterazione del non rispetto dei limiti.

5. Per gli scarichi industriali si applicano le penali previste dalle norme dell'ARERA (TICSI).
6. È possibile la sospensione dell'autorizzazione allo scarico dei reflui industriali, oltre a situazioni di reiterati superamenti dei limiti di scarico, anche nei casi di morosità dell'Utente, previo sollecito scritto con preavviso di 30 giorni. Se l'Utente non provvede al pagamento entro tale termine, al fine di rendere disponibile la quota di impianto dedicata all'Utente per altri reflui da trattare, il Comune potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione.
7. Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione allo scarico e/o a seguito della revoca, non devono essere effettuati scarichi di acque reflue nella rete fognaria, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme di legge.
8. L'autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell'attività dell'insediamento produttivo.

Art. 76 – Reclami

1. Per la materia dei reclami si richiama l'art. 39 per quanto concerne le rettifiche di fatturazione ed i reclami sulla fattura e più in generale si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni comunicazione degli Utenti al Comune, deve essere inoltrata in forma scritta, per posta, posta elettronica o direttamente presso lo sportello comunale. Ogni altro tipo di comunicazione (es. al personale del Comune) rimane priva di qualsiasi valore probatorio in merito ad eventuali contestazioni inoltrate dall'Utente.
3. Nel caso in cui non sia possibile estinguere il reclamo, il Comune fornisce all'utente finale le informazioni per risolvere la controversia, indicando in particolare le modalità di risoluzione extragiudiziale delle controversie, ai quali il Comune si impegna a partecipare per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell'utente finale e la cui procedura sia gratuita.

Art. 77 – Disposizioni finali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali ed eventualmente di quelli sensibili, forniti, ovvero acquisiti nell'ambito della propria attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche all'estero dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge).
2. Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. È cura del Comune far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
3. Per informazioni in merito ai trattamenti e per esercitare i diritti garantiti dal Regolamento Europeo in merito alla protezione dati personali 2016/679, gli Utenti possono rivolgersi direttamente al Comune nella figura del Titolare del trattamento dati oppure – ove nominato – del Responsabile Protezione dati, i cui riferimenti sono disponibili sul sito Istituzionale.

4. Contestualmente alla stipula del contratto, all'Utente è fornita indicazione dove poter consultare il Regolamento d'Utenza e la Carta del Servizio. L'Utente potrà richiedere al Comune la copia cartacea del Regolamento e della Carta del Servizio.
5. Per qualsiasi informazione o eventuale reclamo, gli Utenti interessati possono rivolgersi direttamente al Comune.
6. Ogni comunicazione degli Utenti al Comune può essere inoltrata, per posta, per via telefonica o telematica o direttamente presso la sua Sede, in forma scritta.
7. Il Comune non assume alcuna responsabilità per controversie relative a rapporti intercorsi o intercorrenti tra gli Utenti e altri soggetti terzi.
8. Sono fatti salvi i diritti degli Utenti stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di discordanze tra Regolamento e Carta del Servizio vale quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato e comunque prevalgono le disposizioni dell'Autorità.
9. Gli indennizzi automatici che la regolazione dell'Autorità riconosce all'Utente sono esplicitati nella Carta dei Servizi.
10. Le prestazioni varie che il Comune fornisce all'Utente saranno fatturate secondo gli oneri previsti nell'allegato A al presente Regolamento.

Art. 78 – Validità del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari approvate precedentemente, è obbligatorio ed efficace per tutti gli utenti e costituisce parte integrante e sostanziale di ogni contratto di fornitura in essere che si intende automaticamente adeguato, senza che ne occorra la materiale trascrizione
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, le norme e gli usi vigenti.
3. Eventuali successive disposizioni dell'Autorità rispetto all'approvazione del presente Regolamento ne costituiscono integrazione e adeguamento automatico.
4. Il presente regolamento d'utenza entra in vigore il **1° febbraio 2022**

TABELLA ONERI, DEPOSITI CAUZIONALI E PENALI

ONERI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO		IMPORTO
Somme amministrative fisse di allacciamento per qualsiasi tipologia di fornitura e servizio (idrico, fognatura e depurazione) compresa: la voltura utenza, il subentro, la trasformazione d'uso, l'allacciamento provvisorio o temporaneo, autorizzazione all'allaccio al misuratore condominiale (diritti di contratto, sopralluogo fattibilità tecnica, attività amministrative e informatiche, oneri di istruttoria, spese di procedura ecc.)	€	30,00
Oneri istruttoria per spostamento e/o sostituzione del misuratore	€	50,00
Oneri istruttoria per il servizio di installazione di nuovo misuratore	€	70,00
Imposta bollo nella misura prevista dalla norma (in atto € 16,00)		al costo
Sopralluogo su richiesta dell'utente per verifica lettura risultata corretta	€	50,00
Riapertura fornitura chiusa per morosità o altra causa	€	50,00
Spese per risoluzione o recesso contrattuale	€	25,00
Diritto fisso per ricerca o verifica perdita acqua a richiesta dell'Utente (verifica pressione all'appresamento)	€	20,00
Preavviso di chiusura inviato con raccomandata, Solleciti per adempimenti contrattuali, Spese postali invio bolletta (non dovute in caso di invio per posta elettronica e-mail), Spese per produzione documenti		al costo da fatturare nella bolletta successiva
Spese generali su risarcimento danni, lavori, fornitura di apparecchiature idrauliche, etc.		10,00%
Spese istruttorie parere per attività produttive (spese istruttorie per rilascio parere legato all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle attività produttive (comprensivo di eventuali sopralluoghi e verifiche)	€	150,00
Oneri per la limitazione della fornitura comprensivi del costo del limitatore	Inserimento Limitatore	€ 70,00
	Rimozione Limitatore	€ 70,00
DEPOSITI CAUZIONALI		IMPORTO
PREZZI LAVORI DI ALLACCIAMENTO CHE INTERESSANO VIABILITÀ E SUOLI COMUNALI:		
Per tagli e ripristino strade in calcestruzzo, asfalto e marciapiedi in pietrine di cemento e simili fino a 5 mq.	€	250,00
Per tagli e ripristino strade in calcestruzzo, asfalto, marciapiedi in pietrine di cemento e simili per ogni mq oltre i 5 mq.	€	30,00
Per tagli e ripristino strade lastricate in pietra (pietra lavica, porfido, ceramica, etc.) fino a 5 mq.	€	600,00
Per tagli e ripristino strade lastricate in pietra (pietra lavica, porfido, ceramica, etc.) per ogni mq. oltre i 5 mq.	€	100,00
Per tagli e ripristino strade sterrate fino a 5 mq.	€	125,00
Per tagli e ripristino strade sterrate oltre i 5 mq.	€	15,00
Spese generali su risarcimento danni, lavori, fornitura di apparecchiature idrauliche, etc.		10,00%
PENALI		IMPORTO
Manomissione del misuratore (sigilli o sistemi vari che alterano misuratore) e degli impianti e delle attrezzature a corredo del misuratore	€	300,00
Spostamento non autorizzato del misuratore	€	150,00
Inversione contatore, oltre alla ricostruzione dei consumi	€	500,00
Misuratore guasto o illeggibile per cause imputabili all'utente (mancata sostituzione, mancata segnalazione, etc.)	€	100,00
Mancata installazione di un misuratore in caso di approvvigionamento da fonti autonome (acquedotti privati o da sorgenti, pozzi o altre captazioni ecc...), per le utenze di qualsiasi genere che non confluiscono in pubblica fognatura e per gli immobili ubicati presso Comuni o territori limitrofi collegate all'acquedotto e/o alla rete fognaria comunale di Tropea	€	100,00
Mancata comunicazione dei dati per le utenze di qualsiasi genere che non confluiscono in pubblica fognatura	€	100,00
Allaccio al misuratore condominiale in assenza di contratto per ciascuna unità immobiliare allacciata	€	100,00
Richiesta di voltura tardiva su utenza che presenta morosità	€	100,00
Intestazione del contratto a persona diversa dell'effettivo utilizzatore	€	50,00
Richiesta di voltura tardiva su utenza che non presenta morosità	€	30,00
Violazione delle prescrizioni e dei divieti indicati nel Regolamento, non oggetto di specifica penale.	€	100,00
Realizzazione di by-pass su condotta fornita o meno di misuratore e risarcimento danno	€	500,00
Prelievo abusivo in generale oltre al risarcimento del danno alle infrastrutture pubbliche e private	€	1.000,00
Mancata comunicazione attivazione e verifica bocche antincendio nonche utilizzo improprio prese antincendio	€	1.000,00
Collegamento alla rete idrica interna di pozzi altri approvvigionamenti in assenza di valvola unidirezionale, oltre ad eventuali danni cagionati	€	500,00
Collegamento non autorizzato alla rete fognaria	€	500,00
Scarico nella rete fognaria di sostanze vietate o senza pretrattamenti o simili, oltre ai danni cagionati all'impianto di depurazione	€	2.500,00
Uso improprio e/o rivendita acqua oltre alle quote evase	€	300,00
Risarcimento riparazioni danni alle condotte e/o impianti e relativi lavori		al costo
Rotture agli impianti pubblici causate da terzi - diritto di chiamata	€	150,00
Rotture agli impianti pubblici causate da terzi - costo di intervento di riparazione		in base all'entità dei lavori da eseguire
Rotture agli impianti pubblici causate da terzi - rimborso danni per interruzione dal servizio		in base all'importanza della condotta danneggiata, al periodo di interruzione ed alle dimensioni dell'utenza servita
Rotture agli impianti pubblici causate da terzi - danni provocati a terzi		al costo